

nov

07

Corsi Prassicoop

*Corsi di formazione
Commercio
Polizia amministrativa
Urbanistica*



prassicoop **Pf**
formazione

























Le norme di semplificazione amministrativa della Lombardia

Come utilizzare la dispensa

Per facilitare gli utenti nella consultazione delle dispense, abbiamo aggiunto una simbologia che consente di individuare il taglio specifico delle varie parti e di sapere dove trovare i testi normativi, la modulistica, la documentazione, o le informazioni utili .

Sommario generale:

- 1 Generalità
- 2 Modifica Norme sanitarie (L.R. 1 e 8/07)
- 3 Denuncia Inizio Attività (Art.5 L.R. 1)
- 4 Nuove Procedure (Art.6 L.R. 1/07)
- 5 Iscrizione Albo Artigiani
- 6 Lo Sportello Unico

	Testi normativi disponibili nel raccoglitore I FONDAMENTALI		Testi normativi disponibili nel CD allegato		Testi normativi disponibili nel sito Internet - sezione abbonati
	Moduli disponibili nel cd allegato		Norme nazionali		Norme specifiche regionali Lombardia
	Informazioni importanti di ordine generale		Indicazioni operative pratiche		Indicazioni di Approfondimento
	Informazioni riferite al Commercio Fisso		Informazioni riferite al Commercio su aree Pubbliche		Informazioni riferite alla somministrazione di alimenti e bevande
	Informazioni riferite alla urbanistica		Informazioni riferite alla normativa di P.S. in genere		Informazioni riferite alla distribuzione di carburanti
	Informazioni riferite alle attività produttive in genere		Informazioni degne di PARTICOLARE ATTENZIONE		Informazioni riferite alla normativa sanitaria
	Informazioni relative alle attività di trattenimento svago, cinema, teatri, ecc		Informazioni relative ai trasporti, autorimesse, circolazione auto, ecc.		Ultime novità
	Informazioni di natura generale istituzionale		Informazioni riferite al funzionamento di organi o commissioni		Informazioni relative a contributi e finanziamenti

Sommario

Sez

01

Generalità

I Comuni e la semplificazione	1.3
Semplificazione: non Sempre le Ciambelle Riescono col Buco	1.5
Il Forum della Regione	1.8
FAQ: risposte alle domande più frequenti	1.10
FAQ/Parte seconda: risposte alle domande più frequenti	1.31



La semplificazione amministrativa è un obiettivo politico importante, difficile, ma possibile. I comuni, livello istituzionale più vicino ai cittadini, sentono e condividono questo obiettivo, ma proprio per questa vicinanza ai cittadini utenti, non si accontentano delle enunciazioni di principio, e si adoperano per soluzioni concrete che non si limitino ad accelerare i tempi senza modificare i meccanismi decisionali retrostanti.

La burocrazia e la complicazione, spesso inutili, degli adempimenti autorizzativi e amministrativi, costituisce per le aziende, specialmente le più piccole, un onere a volte più pesante delle stesse imposte, perché sottrae agli imprenditori non solo soldi ma tempo, attenzione, energie e fatica mentale (che potrebbero essere meglio spese nella gestione della propria azienda), rendendo incerti i tempi e imprevedibili gli esiti

Veramente la peggiore cattiveria che si possa fare a un imprenditore!

Gli operatori hanno tutti diritto di chiedere alla Pubblica Amministrazione di non creare ostacoli inutili, di non complicare inutilmente le cose, di non fare processi alle intenzioni.

La Pubblica Amministrazione ha il dovere di dare risposte in termini di efficienza, di trasparenza, di capacità decisionale, ma deve tutelare gli interessi generali e quindi non può ignorare la complessità dei problemi (che è cosa ben diversa dalla complicazione) in nome della semplificazione e dell'accorciamento dei tempi.

Occorre cambiare registro, giungere ad un nuovo patto tra gli enti pubblici, per quanto ci riguarda i comuni, e cittadine le imprese, con un rapporto di trasparenza, correttezza e fiducia reciproca, che permetta di spostare l'asse dall'attuale ruolo di autorizzazione controllo preventivo dell'amministrazione ad un ruolo di autocertificazione e asseverazione da parte degli imprenditori e dei tecnici, e di controlli (sostanziali e non formali) successivi della Pubblica Amministrazione.

Perché queste funzioni veramente occorrono nuove regole chiare e certe, nella sostanza delle cose più che negli aspetti procedurali. Non basta sostituire le domande con le dichiarazioni di inizio attività e fissare tempi strettissimi di istruttoria per risolvere a fondo i problemi. Chiedere a chiunque di autocertificare cose che non possono essere certe, perché basate su norme interpretabili ed incerte (come gran parte della normativa urbanistica o ambientale) non è corretto. L'imprenditore può essere tentato di prendere l'autocertificazione con una scorciatoia, oppure in buona fede ad attestare la regolarità tecnica di cose che non conosce (ed è giusto che non le conosca se è un imprenditore e non un tecnico). I tecnici sanno meglio ciò che rischiano, e non amano molto correre tali rischi, o quanto meno richiedono di essere profumatamente compensati. All'inizio le cose si possono sbloccare ed accelerare, ma il rischio è che nel lungo periodo il sistema ritorni a incepparsi, o che i risparmi della semplificazione (il milione di giornate di lavoro l'anno che si dovrebbero risparmiare in Lombardia secondo la Regione) vengano assorbiti dai maggiori costi tecnici.

Questo non significa che i comuni siano contrari alla semplificazione: tutt'altro! L'obiettivo di semplificazione e rilancio economico della legge 1/07 della regione Lombardia ci trova pienamente d'accordo, e faremo appieno la nostra parte.

Quello che ci convince meno è il metodo. I comuni si trovano a dover chiudere in termini

brevissimi istruttorie molto complesse, basate su regole spesso incerte e fatte da altri. I Comuni si trovano al termine di una filiera che non hanno costruito e non controllano. Il rischio è di non riuscire a fare in tempi utili i necessari controlli e valutazioni e di dovere assentire per silenzio assenso ad operazioni che non possiamo controllare, mettendo in alcuni casi a rischio la salute dei cittadini o l'integrità del territorio (per fortuna non tutte le pratiche sono a rischio!). Di questa situazione potranno approfittarsi operatori scorretti (sono la minoranza, ma ci sono anche quelli) ed essere vittime anche operatori corretti, indotti a prendere sottogamba disposizioni di dubbia interpretazione, incorrendo poi in buona fede in sanzioni o blocchi, a attività avviata, da parte delle autorità di controllo.

Riteniamo che, prima o almeno contestualmente all'accelerazione dei tempi ed alla generalizzazione delle DIA, si sarebbe dovuto dare corso a una semplificazione delle norme di merito, al raggiungimento di maggiori certezze interpretative, e soprattutto ad un'analisi delle singole procedure, individuando le soluzioni più adatte per ognuna, invece che limitarsi ad imporre un generalizzato passo di corsa per tutti i provvedimenti.

Ad esempio, a cosa serve sostituire le autorizzazioni con le DIA se poi si prevede che tutti titoli autorizzativi intermedi (esempio: autorizzazioni agli scarichi in atmosfera, nulla osta antincendio, ecc.) invece di essere richiesti insieme autorizzazione finale tramite lo sportello unico debbono essere separatamente richiesti ed ottenuti dall'operatore ed essere allegati alla DIA ? Il rischio che i tempi complessivi si allunghino invece di abbreviarsi, e che i vantaggi che faticosamente si stavano conseguendo con lo sportello unico vadano persi.

E ancora: perché obbligare l'imprenditore a correre il rischio di autocertificare cose incerte. ? Non è più corretto consentirgli di scegliere liberamente se seguire la strada della DIA o chiedere ed ottenere un'autorizzazione. ?

In conclusione, ribadiamo che la strada della semplificazione è giusta e va perseguita con decisione. Sugli strumenti scelti dalla Regione Lombardia riteniamo invece utile un ripensamento ed una fase di sperimentazione, anziché un attacco frontale ideologico.

Renato Cavalli, 13 novembre 2007

Semplificazione: non Sempre le Ciambelle Riescono col Buco

1.5

Il tema della semplificazione amministrativa è da anni al centro dell'azione della Regione Lombardia, che lo ha affrontato secondo varie prospettive, tra cui quelle (abbastanza ben riuscite) della riduzione dei testi legislativi e della emanazione di testi unici.

Anche il tema delle semplificazioni procedurali e degli sportelli unici è stato affrontato con grande attenzione negli ultimi anni, con una serie di provvedimenti che spesso si sono invece rivelati di difficile applicazione e quindi al disotto delle aspettative.

Il tema è stato affrontato a volte in modo separato e contrastante dai diversi assessorati, evidenziando quanto meno un difetto di comunicazione. Cosa comprensibile data la complessità della materia, ma non per questo accettabile.

E' anche vero che nel nostro paese la burocrazia è diventata una incredibile concentrazione non solo di abitudini e di laccioli anche mentali, ma anche di interessi precisi, di chi ha poca voglia di impegnarsi e di chi, peggio ancora, nel caos e nello sfascio ci sta come un topo nel formaggio per che può farsi gli affari suoi, e non sempre trasparenti.

Quando si cerca di cambiare questo stato di cose, difficilmente si incontra una opposizione alla luce del sole, ma si registra un coro di consensi formali, accompagnati da una vera e propria resistenza passiva, il solito muro di gomma di chi a cambiare le proprie posizioni di comodo non ci pensa proprio.

E' questo il caso degli ultimi due provvedimenti della Regione in materia:

Legge Regione Lombardia N. 1-del 2 febbraio 2007 "Strumenti di competitività per le imprese e

per il territorio della Lombardia"

Legge Regione Lombardia n° 8 del 2 aprile 2007 Disposizioni in materia di attività sanitarie e

socio-sanitarie. Collegato

Le tematiche di questi due provvedimenti sono fortemente intrecciate, al punto che mentre la giunta tentava di eliminare le autorizzazioni sanitarie con un decreto in attuazione della L.R.1, il Consiglio vi provvedeva direttamente con la L.R. 8. Entrambi, ovviamente, contrabbandando al pubblico come precisa volontà di semplificazione quello che altro non era se non una mera attuazione (quindi obbligatoria), della normativa europea.

L'altro grosso problema è che la legge 1/07 è un provvedimento fortemente "politico", che contiene una molteplicità di argomenti disparati, tra cui alcuni particolarmente "forti", come le norme sui finanziamenti, sulla collaborazione interistituzionale per la competitività e sulle aree industriali dismesse, norme che hanno polarizzato l'attenzione del Consiglio Regionale (che ha impiegato un paio di anni a varare il provvedimento). Questo ha distolto l'attenzione dai contenuti "tecnici" degli Articoli 5 e 6, che sono stati formulati con grande attenzione all'effetto proclamatorio di semplificazione, ma con scarsissima analisi delle possibilità operative complete.

Dimostrando, in barba al federalismo, di avere imparato benissimo la lezione dallo stato centrale, la Regione ha scaricato la patata bollente agli enti locali, che alla fine passeranno per i colpevoli di inefficienza se le nuove norme non saranno attuate di fatto perché, è un principio generale del diritto, "ad impossibilia nemo tenetur".

D'altronde il ritornello non è nuovo. A quasi dieci anni dal decreto istitutivo, lo Sportello Unico, pur estremamente condivisibile negli obiettivi, si è rivelato se non un fallimento almeno una specie di tigre di carta, ben lungi dal raggiungere gli obiettivi previsti. Questo, a mio avviso, perché nella sua istituzione non si erano tenuti in debito conto i problemi di conflitti di interesse e di potere che avrebbe scatenato all'interno degli uffici. Il risultato è che, per non scatenare conflitti, lo sportello unico è stato in troppi casi "sterilizzato", attuandolo tutt'al più solo sulla carta.

Ora la Regione, con la legge 1, rilancia il tema della semplificazione, attribuendogli una valenza



politico-mediatica non indifferente. Vediamo la presentazione dell'iniziativa riportata sul sito della Regione :

La nuova l.r. 1/2007 "Strumenti di competitività per le imprese ed il territorio della Lombardia" rappresenta l'occasione e lo strumento per rivedere radicalmente l'azione pubblica a sostegno della competitività del sistema economico regionale. Una legge dedicata alla necessità di rendere coerente la legislazione regionale all'evolversi del contesto economico.

La nuova legge regionale, per le grandi novità che contiene, è concepita per sostenere le politiche regionali dedicate allo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni atte a coniugare tradizione e sviluppo promuovendo processi virtuosi nel campo della ricerca, internazionalizzazione e sostenibilità dello sviluppo. Queste sono le azioni principali di intervento, insieme alle politiche fiscali e agli interventi di facilitazione al credito, in un quadro di semplificazione e snellimento delle procedure, l'abolizione dei vincoli burocratici che appesantiscono le procedure di ordine urbanistico, sanitario e ambientale cui le imprese devono sottostare per avviare o gestire una attività.

Il processo di semplificazione, avviato con la L.r. 1/07 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia", diventa concreto con l'approvazione della prima delibera n°4502 del 3 Aprile 2007 "Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali" e al relativo decreto attuativo 4221 del 24 /04/2007 "Semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali- primo provvedimento di attuazione della L.r. 1/2007 art.5." che unitamente alla circolare esplicativa della L.r.8/07 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie-Collegato" forniscono le prime indicazioni operative per l'attuazione della nuova normativa.

In particolare una semplice dichiarazione, formulata congiuntamente dal proprietario dell'immobile e dal direttore dei lavori, sostituisce il certificato di agibilità.

L'utilizzo della modulistica allegata, adeguatamente compilata e presentata allo sportello unico, consente di denunciare l'inizio delle attività imprenditoriali , così come la dichiarazione di inizio di attività produttiva è resa sottoforma di dichiarazione sostitutiva che, unitamente alla ricevuta di deposito presso il comune, costituisce titolo per l'immediato avvio.

Si semplificano le procedure di notifica, previste dall'art 5 della l.r. 8/07, che sono rese mediante modulistica unificata.

Il processo di semplificazione, avviato dall'approvazione della l.r. 1/07, coinvolgerà anche le modalità di relazione e comunicazione tra imprese e Regione in quanto sarà possibile fornire all'amministrazione ogni documento per via telematica e utilizzare procedure di rendicontazione e di partecipazione ai bandi in forma automatizzata.

Questa presentazione, quasi del tutto tecnica, è ben poca cosa rispetto alla dichiarazione ufficiale apparsa sul sito al momento della emanazione del primo provvedimento attuativo della legge:

SEMPLIFICAZIONE/1 IMPRESE, AZZERATI TEMPI BUROCRATICI, 2 MILIARDI DI RISPARMIO

Azzerare i tempi di svolgimento delle pratiche burocratiche che oggi rappresentano una delle principali cause di difficoltà delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, è invece l'obiettivo del primo provvedimento attuativo della legge per la competitività, "per la semplificazione delle procedure relative alle attività imprenditoriali" che la Giunta regionale lombarda ha approvato, all'inizio di aprile, su proposta dell'assessore regionale all'Industria, Piccole e Medie Imprese e Cooperazione, Massimo Corsaro.

La logica del provvedimento è che ogni procedimento autorizzativo che serva unicamente a comprovare, sulla carta, che l'imprenditore si comporti come la legge gli impone di fare, può essere sostituito da una semplice autocertificazione

immediatamente esecutiva e direttamente compilabile via internet. Niente code agli sportelli, niente tempo perso nell'attesa di certificati.

Di tempo per queste pratiche le aziende italiane ne perdono tanto: in media 20 giorni ciascuna, è stato calcolato, che su scala nazionale formano la stratosferica cifra di 13 miliardi di danaro scialato. Il provvedimento lombardo potrà far risparmiare all'economia della nostra Regione, l'equivalente di 2,5 milioni di giornate lavorative, e cioè 2000 miliardi di euro, pari all'1% del Pil, una percentuale da manovra economico-finanziaria.

Quello che non si dice, è che, ad esempio, la generalizzazione dei provvedimenti di DIA e di autocertificazione, a fronte di normative rimaste immutate nella sostanza e spesso soggette ad interpretazioni estremamente discordanti, pone il cittadino coscienzioso di fronte al rischio di sanzioni, anche penali, per avere dichiarato la regolarità di situazioni che, a seconda del funzionario che effettuerà i controlli, potrebbero invece anche risultare del tutto illegittime.

Il risultato è che si dovrà sempre più ricorrere al supporto di professionisti anche per pratiche relativamente semplici, e che le presunte giornate di lavoro risparmiate dall'imprenditore non costituiranno in realtà un risparmio, perché sostituite da interventi, a volte ben più costosi, di professionisti, i quali, a fronte delle responsabilità derivanti dall'incertezza delle norme, saranno portati ad alzare le loro parcelle.

Dal lato opposto, l'imprenditore più ingenuo o più "garibaldino", sarà portato a correre il rischio di dichiarare come regolari situazioni che non lo sono, confidando sul fatto che le probabilità di essere controllati a posteriori sono molto scarse. Non parliamo dell'operatore intenzionalmente fraudolento che conterà sulla possibilità di avviare attività di dubbia pulizia (es riciclaggio), sapendo che prima di essere controllato avrà già smantellato il tutto e se ne sarà andato con il grisbi.

La pubblica amministrazione, al contrario, viene messa nella situazione di dovere effettuare controlli a volte estremamente complessi in tempi oggettivamente troppo ristretti, ovviamente senza potere contare sulle necessarie risorse aggiuntive. Questo comporterà una frustrazione nelle persone più attente e responsabile (che nella pubblica amministrazione ci sono e sono moltissime, anche se non si vedono sempre), mentre incentiverà ancora di più i lavativi a non controllare nulla con la scusa che non si fa in tempo.

Questo non significa che non bisogna semplificare ed accelerare. E' la metodologia che a mio avviso è sbagliata. Bisognava partire dalla semplificazione dei contenuti oggettivi delle norme, dalla eliminazione delle certezze e dei dubbi interpretativi, e poi toccare, anche drasticamente, tempi e procedure.

In alternativa si sarebbe potuto rendere l'uso della DIA una facoltà e non un obbligo, lasciando all'imprenditore e ai suoi consulenti la scelta se accelerare i tempi, correndo rischi legati alle interpretazioni, o seguire la procedura ordinaria, con maggiori certezze anche se con tempi più lunghi. Inoltre sarebbe stato possibile prevedere anche il pagamento di limitati "diritti di urgenza" per le procedure accelerate, in modo tale da conferire alle pubbliche amministrazioni le risorse per effettuare i controlli presto e bene.

In conclusione, lode alla regione per le intenzioni, ma moltissime perplessità sugli strumenti operativi. Ma si sa: non tutte le ciambelle riescono con buco!.

RENATO CAVALLI

Milano, 11 giugno 2007

Data la complessità di interpretazione del combinato disposto delle L.r: 1/07 e 8/07, la Regione ha aperto un forum sul sito per discutere dei notevoli problemi che emergono. Ne sono derivate interpretazioni anche interessanti e a volte folkloristiche da parte dei vari assessorati, in particolare di quelli che non erano stati coinvolti nella stesura dei provvedimenti in oggetto.

Una delle interpretazioni ricorrenti, ancorché giuridicamente discutibile, è che la normativa dell'Art. 6 L.R. 1/07 sui tempi non si applica comunque a quei provvedimenti che singole leggi disciplinano in maniera autonoma (anche se la lettera della legge limita l'esclusione ad alcuni casi espressamente dichiarati), sposando la tesi della prevalenza della normativa speciale su quella generale.

Riportiamo qui l'elenco degli argomenti di discussione attivati fino al 7 giugno, nonché la trascrizione delle risposte alle domande più frequenti.

L'argomento è ovviamente in costante evoluzione, per cui è necessario consultare periodicamente il sito della Regione cliccando la voce "FORUM" sulla home page:

E' altresì possibile porre direttamente quesiti inviando una e-mail all'indirizzo: modlisticaunificata@regione.lombardia.it

Titolo discussioni	Autore	Risposte	Ultimo Messaggio
■ L.r. 1/2007 - Temi generali ✚		3	14-05-2007
■ Modulistica Denuncia Inizio Attività ✚		2	15-05-2007
■ Modulistica Dichiarazione Inizio Attività Produttiva ✚		5	24-05-2007
■ Modulistica Dichiarazione Agibilità ✚		5	01-06-2007
■ Attività commerciali	Lele	4	18-05-2007
■ Attività commerciali del settore alimentare ✚		1	17-05-2007
■ subentro esercizio pubblico	Perla	2	21-05-2007
■ sagre e feste popolari	Perla	5	23-05-2007
■ Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	elettra	2	21-05-2007
■ Attività di preparazione e lavorazione carne	cogito	3	23-05-2007
■ Autorizzazioni da allegare alla dichiarazione inizio attività produttiva	crolla	6	24-05-2007
■ L.R. 8/2007 sanzioni	zelanti	2	29-05-2007
■ DOMANDE DI NULLA OSTA IN SOSPESO	emi	2	29-05-2007
■ Tempistica richiesta integrazioni	Ambiente Erba	2	30-05-2007
■ Dichiarazione inizio attività produttiva e controlli ✚		2	23-05-2007
■ Permesso di costruire a parere dell'ASL ✚		2	23-05-2007
■ Segnalazione presenza di una nuova attività imprenditoriale	emi	3	29-05-2007
■ Procedure inizio attività di commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici ✚		4	23-05-2007
■ Tempistica prevista dall'art. 6 comma 2 della l.r. 1/2007 ✚		4	01-06-2007
■ distributori di carburanti ad uso privato	ale	2	29-05-2007
■ nuova modulistica unificata e autorizzazioni	carpi	2	30-05-2007

■ APPLICAZIONE ART. 6 L.R. N. 1/07	<i>paffus</i>	1	25-05-2007
■ Attività di acconciatore	<i>MEDEA</i>	1	28-05-2007
■ efficacia temporale dia attività produttiva	<i>Comune Bresso</i>	2	01-06-2007
■ COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: pagina FAQ lr 1e8/2007 e modulistica ✚		1	28-05-2007
■ nuova modulistica unificata	<i>anza</i>	2	04-06-2007
■ Ampliamento capannone e DIA ✚		2	30-05-2007
■ MODULISTICA	<i>MICHELE</i>	1	30-05-2007
■ Autorizzazione sanitario per trasporto carni ✚		4	30-05-2007
■ Procedimento per agibilità	<i>AG</i>	1	31-05-2007
■ Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ✚	<i>geom. carancini</i>	1	31-05-2007
■ Piscina senza spettatori e centro di telefoni	<i>laura</i>	1	01-06-2007
■ Esercizi di vicinato settore alimentare	<i>laura</i>	1	01-06-2007
■ Art. 10 l.r. 15/2000 e L. 248/2006 ✚		1	01-06-2007
■ Rilascio provvedimento conclusivo art. 6 L.R. 1/2007		1	01-06-2007
■ Acquisizione del certificato di agibilità ✚		1	01-06-2007
■ impianto stoccaggio e trattamento rifiuti	<i>Suap Bollate</i>	1	01-06-2007
■ Legge Regionale 8/2007 art. 3 comma 1 ✚		3	04-06-2007
■ Legge Regionale 8/2007 art. 6 comma 2 lettera f ✚		1	04-06-2007
■ Legge Regionale 8/2007 art. 6 comma 2 lettera g ✚		1	04-06-2007
■ D.G.R. 3 aprile 2007 n. 4502 ✚		1	04-06-2007
■ Circolare n. 11/SAN/2007 ✚		5	04-06-2007
■ registrazione Reg CE 852/04		1	07-06-2007

FAQ: risposte alle domande più frequenti

Qui di seguito trovate un elenco di domande, raccolte sul Forum di discussione e via email, e relative risposte, elaborate dalle strutture regionali competenti, riguardo le due recenti leggi di semplificazione e riguardo la nuova modulistica unificata introdotta.

Le attività di cui all'allegato 3C della deliberazione di Giunta Regionale del 14 Maggio 1999 n° 6/43036, continuano ad essere escluse dalla necessità del nulla osta all'attività e quindi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva (mod A) ai sensi della l.r. 1/2007 e 8/2007?

Le attività produttive di cui all'allegato 3C della DGR 43036/1999 erano escluse dal Nulla Osta, ma erano soggette ad una comunicazione di inizio attività.

Si ritiene pertanto che le stesse possano utilizzare il nuovo modello di dichiarazione inizio attività.

Preso atto che l'istruttoria comunale per quanto riguarda l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è stata soppressa come indicato al punto 9 della delibera di giunta regionale n° 4502 dell'aprile 2007, si chiede come far fronte alle richieste di certificazione tuttora avanzate da parte della camera di commercio.

Le richieste di certificazione da parte delle Camere di Commercio si configurerebbero in contrasto con le nuove disposizioni della legge regionale 1/2007.

La procedura di cui alla denuncia di inizio attività produttiva (mod. A) è da considerarsi applicabile alle attività quali artigianali (ditte individuali es. elettricista, idraulico, impresa di pulizia, ecc.), commerciali (bar, estetiste, ristoranti, ecc.), ambulanti?

Sì, è da considerarsi applicabile alle attività artigianali e commerciali.

La modulistica deve essere utilizzata anche in sostituzione di autorizzazioni amministrative, ad esempio di somministrazione di alimenti e bevande, o di attività di acconciatore, o vale solo ai fini edilizi e per attività per le quali era previsto il nulla-osta attività produttive (ad esempio artigiani falegnami - fabbri ecc.)?

Per quanto riguarda le attività dei pubblici esercizi, la modulistica unificata, ed in particolare il modulo sulla dichiarazione di inizio attività, in nessun caso è sostitutivo della richiesta di autorizzazione commerciale, ma si affianca allo stesso; può essere presentato contestualmente, oppure dopo, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Quesito circa la compilazione del nuovo modulo di "Dichiarazione di inizio attività produttiva Mod. (A)": Modalità di trasferimento di attività nell'ambito dello stesso Comune.

Quale rigo va biffato?

Riteniamo che in questo caso possa essere compilato il rigo residuale (quinto punto dell'elenco sotto il "dichiara", MOD. A pagina 1), per evidenziare il trasferimento dell'attività all'interno dello stesso comune.

In data 18.04.2007 è stata presentata al Protocollo Generale di questo Comune comunicazione relativa all'apertura di nuovo esercizio di commercio al dettaglio di vicinato (79 mq) per la vendita di prodotti ittici. Vorrei sapere se devo far compilare la dichiarazione di inizio attività produttiva ai sensi della l.r. 8/2007.

Per la vendita dei prodotti ittici il soggetto interessato deve compilare anche il modulo regionale inerente la dichiarazione di inizio attività produttiva in quanto trattasi di vendita di prodotti alimentari e quindi è necessaria la notifica alla ASL competente ai fini della registrazione dell'attività.

Nel modello relativo alla Denuncia Inizio Attività Produttiva è prevista la necessità di allegare la copia dell'eventuale autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 303/56 (attività in ambienti interrati e/o seminterrati). Non è previsto, invece, il caso della deroga ai sensi dell'art. 6 dello stesso D.P.R. 303/56 (attività in locali di altezza inferiore a 3 metri). Come ci si deve comportare?

Come si deve comportare lo SUAP per la classificazione delle industrie insalubri?

Nel modello di dichiarazione di inizio attività produttiva (DIA) sono stati citati, tra gli allegati, gli atti o le autorizzazioni maggiormente ricorrenti, ma si tratta di indicazioni esemplificative e non esaustive; il titolare dell'attività deve quindi adattare la dichiarazione all'attività che intende avviare, sottoscrivendo il rispetto di tutte le norme applicabili ed allegando ogni eventuale autorizzazione/parere necessario. Pertanto nei casi in cui si svolgano attività lavorative ricadenti nell'art. 6 del DPR 303/56 dovrà essere preliminarmente concessa dalla ASL la relativa deroga, da allegare alla DIA.

Si ritiene che la proposta di classificazione in oggetto debba essere formulata da parte dell'ASL e/o dell'ARPA a seconda degli accordi in sede locale e sottoposta al Comune, tenendo conto dei contenuti della DIA ricevuta dal SUAP e da quest'ultimo trasmessa ai due enti.

Il proprietario di un immobile attualmente adibito a destinazione non residenziale e posto in Centro Storico ha la necessità di alienare l'immobile a soggetti terzi con annesso inquilino.

L'attività attualmente è quella di clinica veterinaria.

Da una verifica agli atti non si evincono provvedimenti in ordine alla certificazione di agibilità.

Sulla base di quanto sopra ed alla luce delle nuove direttive regionali si chiede se possa essere richiesta la certificazione di agibilità con la vecchia procedura o se debba essere utilizzata la nuova modulistica regionale per le attività economiche, tenuto conto soprattutto del fatto che tale modulistica sembra più orientata ad interventi di recente fattura (si veda la dichiarazione da rendersi da parte del DL).

Qualora, come sembra di capire, l'agibilità viene richiesta oggi per la prima volta, pur a distanza di tempo, trova applicazione la nuova disciplina dettata con la D.G.R. n. 4502 (p.to 1), con la relativa modulistica approvata successivamente. Ciò in quanto trattasi comunque di nuovo procedimento, non già di procedimento in itinere.

Si richiede di conoscere quale tipo di modulistica e quale tempistica applicare ai procedimenti per l'apertura di un esercizio di vicinato. E' necessario attendere 30 giorni per l'inizio dell'attività (D.L.vo 114/98) oppure l'eventuale presentazione della denuncia di inizio attività (L. 1/2007) comporta l'immediato avvio della stessa?

Per l'apertura dei negozi di vicinato è necessario a tutt'oggi attendere i 30 giorni previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 114/98 in quanto la denuncia di inizio attività produttiva produce effetti solo in relazione alla parte igienico-sanitaria (richiesta autorizzazione sanitaria per la vendita di prodotti alimentari, sostituita dalla notifica, alla ASL competente ai fini della registrazione).

Questo sportello unico intende conoscere se la procedura di semplificazione prevista dall'art. 6 della legge regionale 1/2007 si applichi anche agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato e alle medie strutture di vendita. Considerato che la legge all'art. 6 comma 9 esclude in modo chiaro ed inequivoco la grande distribuzione organizzata di cui all'art. 9 D.Lgs.114/98 sembrerebbe che lo stesso articolo debba invece applicarsi per il vicinato e le medie strutture di vendita.

La procedura di semplificazione prevista nell'art. 6 della l.r. n. 1/2007 non si applica agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che restano disciplinate dalle leggi speciali di settore, vale a dire artt. 7 e 8 del D. lgs. n. 114/98.

In seguito alla modifica della l.r. n. 30/2003, operata dall'art. 2 co.5 lett.a) della l.r. n. 5/2007, è possibile estendere anche alle attività commerciali del settore alimentare la possibilità per il titolare dell'impresa individuale di nominare un delegato in possesso dei requisiti professionali?

La modifica della l.r. n. 30 del 2003, effettuata dall'art. 2, comma 5, lettera a) della l.r. n. 5 del 2007, produce effetti solo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. La vendita dei prodotti alimentari resta disciplinata dall'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 114/98 e quindi non è ammessa la figura del delegato/preposto per le ditte individuali.

In caso di subentro in un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, è sufficiente compilare la dichiarazione di inizio attività produttiva (mod. B) o vanno utilizzati altri modelli per la parte igienico-sanitaria?

Per i casi di subentro in attività di somministrazione di alimenti e bevande il subentrante compila la dichiarazione di attività produttiva e non ha altri adempimenti sulla parte igienico-sanitaria.

Dal punto di vista igienico-sanitario, per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande effettuata in occasione delle sagre, l'interessato deve compilare la dichiarazione di inizio attività produttiva (mod. A), l'anagrafica, il modello di scheda relativa alla compatibilità ambientale ed il modello di scheda di notifica, ai fini della registrazione all'Asl ?

La relazione tecnica per le feste popolari, il cui fac-simile mi è stato trasmesso dall'Asl, è obbligatoria? Apertura stagionale piscina comunale e contestuale apertura attività di somministrazione del bar facente parte della struttura. E' esatto utilizzare modello dia di inizio attività produttiva (MOD. A) ai soli fini della notifica asl compilando solo frontespizio, modello scheda notifica specificando in ristorazione pubblica attività stagionale di bar annessa a piscina comunale?

Lo stesso modello deve essere compilato anche per feste popolari, manifestazioni temporanee ecc. e vale ai soli fini della notifica asl?

E' obbligo la presentazione di detto modello all'ufficio comunale preposto o allo sportello unico o il richiedente può presentarlo direttamente all'asl?

La domanda riguarda il caso di attività temporanee nel corso delle quali avviene la produzione, trasformazione, distribuzione di prodotti alimentari: mercati, feste popolari, sagre, attività sportive, manifestazioni sociali e culturali, ecc.; tali attività temporanee possono svolgersi sia in strutture mobili sia in strutture fisse utilizzate per diverse manifestazioni.

In tali casi il responsabile dell'organizzazione della manifestazione deve presentare al Comune la dichiarazione di inizio attività produttiva (DIA), allegando tra l'altro la scheda di notifica di cui al punto 6) dello schema di dichiarazione.

La DIA va sempre presentata al Comune, corredata della documentazione indicata e pertinente; è il Comune che ne trasmette copia all'ASL e all'ARPA, e non è più necessario alcun parere preliminare.

Nel caso le attività di produzione, trasformazione, distribuzione di prodotti alimentari si svolgano periodicamente e/o saltuariamente in struttura fissa, ad esempio nel bar annesso a piscina all'aperto, ad ogni successiva edizione della manifestazione o attività, o ad ogni apertura stagionale, dovrà essere nuovamente presentata una DIA, specificando il periodo di durata dell'attività.

Considerato che l'art. 2 della Legge Regionale n. 30/2003, al comma 1 lettera d) prevede che la legge stessa si applica anche al commercio su aree pubbliche esclusivamente per quanto riguarda i requisiti professionali e considerato che l'art. 6 della medesima legge permette la nomina di un delegato per la somministrazione anche da parte di una ditta individuale, è possibile applicare tale criterio anche al commercio su aree pubbliche in forma itinerante per il settore alimentare? Oppure è possibile solo nel caso in cui si effettui sia la vendita di generi alimentari che la somministrazione? Oppure bisogna, in ogni caso, attenersi a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs 114/98 e quindi un titolare - ditta individuale - non può nominare un delegato?

La vendita dei prodotti alimentari, compreso il commercio ambulante in forma itinerante, per quanto riguarda i requisiti professionali, resta disciplinata dall'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 114/98. Di conseguenza la figura del delegato/preposto è ammessa solo nei casi disciplinati dalla l.r. n. 30 del 2003.

Una ditta presenta una dichiarazione di inizio attività produttiva (mod.A) relativa alla preparazione e lavorazione a base di carne cruda, congelamento e vendita all'ingrosso (senza cottura).

Se ho ben capito:

- si dà avvio al procedimento
- il Comune ha sette giorni di tempo per richiedere eventuale documentazione integrativa
- decorsi i sette giorni, entro 10 gg. si deve adottare il provvedimento conclusivo.

Domande:

- 1) quando si trasmette all'ASL la notifica dell'attività?

2) il modello di accoglimento è unificato? Se no, cosa deve contenere ed esiste un facsimile?

Per l'attività descritta non è sufficiente la notifica, ma si ricade tra quelle che necessitano di riconoscimento ai sensi del regolamento CE 853/2004; pertanto il titolare dell'attività deve ottenere preventivamente il riconoscimento preventivo dalla ASL e solo a quel punto può avviare l'attività dietro presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva (DIA) al Comune.

Il Comune trasmette copia della DIA alla ASL e all'ARPA nei tempi concordati.

Non c'è alcun "modello di accoglimento" della DIA, perchè ad essa non si applica l'art. 6 della l.r. 1/2007: quest'ultimo infatti si riferisce ai procedimenti amministrativi gestiti dallo sportello unico e che presuppongono l'emissione di un atto finale e non si applica ai procedimenti che ai sensi dell'art. 5 della stessa legge sono stati sostituiti da una dichiarazione che dà effetto immediato, come previsto dai punti 1) e 3) della DGR n. 8/4502 del 3/4/2007 che consentono rispettivamente l'immediata agibilità dell'edificio sede dell'attività economica e l'immediato avvio dell'attività economica stessa.

La modulistica "dichiarazione inizio attività produttiva (MOD A)", prevede che il richiedente alleggi le eventuali autorizzazioni necessarie per l'attività (scarichi, rifiuti, emissioni, prevenzioni incendi ecc.) e ciò presuppone che lo stesso si rivolga direttamente a diversi organi per acquisire tali autorizzazioni con ciò svuotando il senso e la funzione dello Sportello Unico.

Si chiede pertanto se sia possibile interpretare che con la Dichiarazione di inizio attività, vengano allegate solo le domande di tali autorizzazioni che lo Sportello Unico inoltrerà, come già ora avviene, ai competenti organi affinché attivino il procedimento di loro competenza.

Lo schema di dichiarazione di inizio attività produttiva (DIA) messo a punto dalla Regione è applicabile ad una quantità di attività anche molto diverse tra loro per tipologia e dimensione, e va quindi adattato all'attività che si intende avviare. Sostituisce la procedura di rilascio del nulla osta all'esercizio di attività produttive precedentemente in vigore, ma non modifica in alcun modo la necessità del rispetto di altre norme sanitarie e/o ambientali.

Il titolare della attività d'impresa nel momento in cui presenta la DIA, che dà titolo immediato all'avvio dell'attività stessa, deve pertanto già essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni applicabili all'attività; non è quindi possibile allegare alla DIA le domande delle necessarie autorizzazioni, che dovranno essere richieste non direttamente agli enti preposti ma sempre tramite lo sportello unico comunale, che ha proprio il significato di unico interlocutore del cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; in tali casi si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 6 della l.r. 1/2007 riguardo alla tempistica ed ai passaggi del procedimento.

I moduli non possono essere assolutamente modificati? Non c'è neanche lo spazio per la denominazione del Comune. Si possono richiedere eventuali allegati ritenuti essenziali? In relazione alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche si usa la denominazione "schemi" di dichiarazione sostitutiva. Cosa significa questo? Che ogni Comune deve adeguarsi allo schema ma che lo stesso può essere arricchito di contenuti (possiamo ad esempio continuare a richiedere la documentazione allegata, e cioè:

- collaudo delle opere in cemento armato
- copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto
- certificazione impiantistica ex lege 46/90

I moduli possono essere personalizzati per inserire il nome del comune e altre intestazioni: sono disponibili per il download i moduli anche in formato Word, proprio per questo fine.

E' stata usata la parola "schema" perchè la dichiarazione/denuncia si applica ad una quantità di casi concreti molto diversi tra loro, e va quindi adattata all'attività che si intende avviare.

Non è tanto il Comune che deve adeguarsi allo schema, ma il titolare dell'attività nel momento in cui la descrive e dichiara il rispetto di tutte le norme applicabili.

L'ipotesi di "arricchimento di contenuti" della dichiarazione è condivisibile, ma non se allude al fatto che il Comune possa richiedere al titolare dell'attività documentazione aggiuntiva non prevista nello schema, che va solo ad appesantire l'onere per il cittadino.

Volevo porre un quesito circa la tempistica con la quale possono essere richieste eventuali integrazioni alle Dichiarazioni d'inizio attività produttiva, nello specifico vorrei sapere se la tempistica prevista dall'art. 6 comma 2 della l.r. 1/2007 sia già operativa o se è necessario attendere l'emanazione di ulteriori note esplicative come previsto dal comma 3, art.5 della stessa l.r. 1/2007.

Alla dichiarazione di inizio attività produttiva (DIA) non si applica l'art. 6 della l.r. 1/2007: quest'ultimo infatti si riferisce ai procedimenti amministrativi gestiti dallo sportello unico e che presuppongono l'emissione di un atto finale e non si applica ai procedimenti che ai sensi dell'art. 5 della stessa legge sono stati sostituiti da una dichiarazione che dà effetto immediato; nel caso della DIA, come previsto dal punto 3) della DGR n. 8/4502 del 3/4/2007, la sua presentazione al Comune consente l'immediato avvio dell'attività economica. Pertanto non possono essere richieste, dopo la presentazione, integrazioni alla DIA e chi l'ha sottoscritta risponde di eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci, che potranno essere accertate da ASL e/o ARPA in sede di interventi di controllo; naturalmente prima della presentazione il funzionario dello Sportello Unico può fornire assistenza al titolare dell'attività ed eventualmente segnalargli carenze o criticità.

Che modulistica bisogna utilizzare per l'avvio, in una nuova struttura, di un attività impresa edile che utilizza i soli locali per uso magazzino dei materiali e dei mezzi e con presenza di uffici per la normale amministrazione dell'azienda?

Nel caso si utilizzi il modulo semplificato di denuncia inizio attività produttiva, il comune entro quale termine deve inviare il modulo all'ASL e all'ARPA?

Il controllo sulla regolarità della compilazione del modello, nelle parti specificatamente riguardanti l'ASL e l'ARPA, compete al comune?

Nel caso prospettato deve essere presentata al Comune una dichiarazione di inizio attività produttiva (DIA); il Comune provvederà ad inviarne copia all'ASL e all'ARPA entro i tempi concordati. La natura della DIA è tale per cui non è previsto un controllo di regolarità da parte del Comune una volta che la DIA stessa sia stata presentata. Saranno ASL e ARPA a verificarne il contenuto per gli aspetti di rispettiva competenza e a valutare tempi e modi di un intervento di controllo.

L'Art. 38 della L.R. 12 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) prevede di corredare la richiesta di rilascio del permesso di costruire per un edificio produttivo da una autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie solamente nel caso in cui il progetto non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. In caso contrario lo sportello unico acquisisce direttamente il parere dell'azienda sanitaria ove questo non sia stato già allegato dal richiedente (art.32 c. 5).

Si chiede se la l.r. 8/2007 abbia introdotto modifiche a tale procedura e se, conseguentemente, sia ancora necessaria l'acquisizione del parere da parte dell'ASL in merito agli interventi edilizi promossi con permesso di costruire comportanti valutazioni igienico-sanitarie tecnico-discrezionali.

La nuova normativa regionale (l.r. 1/2007 e DGR 4502/2007) non ha modificato le disposizioni della l.r. 12/2005, ma ha definito le caratteristiche del modulo unificato per l'avvio del procedimento di denuncia inizio attività di cui agli artt. 41 e 42 della legge stessa; la l.r. 8/2007, invece, non è intervenuta su tale materia. Pertanto quanto previsto dall'art. 38 resta in vigore.

Quali procedure si applicano per l'inizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e integratori alimentari? Per gli integratori è necessario il requisito professionale?

Attività di commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici

Tale attività è soggetta ad autorizzazione regionale, delegata in Lombardia alle ASL dal 2000. La norma di riferimento nazionale vigente è rappresentata dal D. Lgs. 219/2006. Chi intende svolgere l'attività in questione dovrà pertanto avviare il procedimento per l'autorizzazione, tramite lo sportello unico comunale.

Attività di commercio all'ingrosso di prodotti parafarmaceutici

Non vi sono autorizzazioni sanitarie specifiche per tale attività, cui si applicano pertanto le norme previste in ambito commerciale.

Attività di deposito all'ingrosso di integratori alimentari

Il deposito all'ingrosso di prodotti alimentari (tra cui anche gli integratori) rientra tra le attività comunque soggette agli obblighi previsti dal Regolamento CE 852/2004 in materia di sicurezza alimentare, pertanto è soggetta all'obbligo di notifica; il titolare deve quindi presentare al Comune la DIA allegando, tra l'altro, anche la scheda di notifica ai fini della registrazione da parte della ASL.

Per quanto riguarda i requisiti professionali, la normativa prevede che specifici requisiti di preparazione professionali (laurea in discipline specifiche) siano a carico solo di chi svolge il ruolo di controllo di qualità sui prodotti negli stabilimenti in cui avviene la formulazione, la produzione e il confezionamento di tali prodotti.

Pertanto chi è responsabile di un deposito all'ingrosso di integratori alimentari deve solo seguire le procedure corrette sotto il profilo della gestione dei prodotti (controllo in entrata e uscita dei prodotti, verifiche sulla integrità delle confezioni, rispetto delle modalità di stoccaggio secondo le specifiche del fornitore, ecc.): non sussiste, invece, l'obbligo del possesso di specifici titoli professionali nella materia.

Un cittadino vuole aprire presso la propria abitazione un Bed & Breakfast, non ha l'agibilità dei locali, se mi presenta una DIAP (Modello A) e una dichiarazione di agibilità di edifici destinato ad attività economiche, può iniziare subito l'attività di cui sopra e non aspettare i 60 giorni che servirebbero per una normale pratica di agibilità presentata al Comune?

- l'attività di "bed & breakfast" è esercitata in case unifamiliari o in unità condominiali e non è richiesto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, previa denuncia di inizio attività;
- ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente (nella fattispecie al Comune) ; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente la quale in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività;
- nel caso in trattazione il cittadino dovrà rivolgere entrambe le dichiarazioni al Comune ove è ubicata l'abitazione , e l'agibilità (abitativa) rappresenta uno dei requisiti previsti dalla L.r. 28 aprile 1997; sarà quindi necessario ottenere l'agibilità o attendere che decorra il lasso temporale al riguardo previsto.

L'ufficio ecologia ha segnalato la presenza sul territorio comunale di un'azienda che conferisce i rifiuti in modo errato, affinché il nostro ufficio Sportello Unico Attività Produttive chieda all'imprenditore di presentare la dichiarazione di inizio attività ai sensi della l.r. 8/07.

Domanda: è l'imprenditore che deve fare la dichiarazione di inizio attività per poter svolgere la sua attività o è il comune che deve obbligare l'imprenditore a presentare la dichiarazione di inizio attività? Naturalmente è interesse dell'imprenditore ottemperare a quanto previsto dalla legge, tuttavia volevo sapere se è opportuno adottare un atteggiamento così rigido nei confronti di tutte le imprese vecchie e nuove site sul nostro territorio.

Il quesito non risulta chiaro: la normativa sui rifiuti non è stata oggetto delle disposizioni di semplificazione, inoltre da quanto esposto sembra che l'azienda in questione sia esistente e che quindi comunque l'istituto della dichiarazione di inizio attività produttiva (DIA) non sia applicabile, a meno che non serva a segnalare al Comune modifiche nella attività. In ogni caso, per rispondere alla domanda, è l'imprenditore che deve presentare la DIA al Comune per esercitare la propria attività, ed essere in possesso di tutte le eventuali autorizzazioni applicabili, e non è certo il Comune che deve chiederglielo.

Le nuove disposizioni di semplificazione amministrativa non hanno eliminato tutte le normative in vigore riguardo alle attività di impresa, ad esempio quelle sui rifiuti, ma hanno sostituito alcuni atti con dichiarazioni o denunce che l'imprenditore presenta assumendosi la responsabilità di sottoscrivere il rispetto delle norme sanitarie, ambientali, di sicurezza, ecc.. E' compito della pubblica amministrazione informare gli imprenditori sulle normative vigenti e sulle novità intervenute, ma le violazioni vanno ovviamente perseguite.

La mancata notifica (ovvero la mancata "dichiarazione di inizio di attività") prevista dalla legge regionale 2 aprile 2007 n. 8 art. 5 è sanzionata? E se sì in base a cosa?

Come sarebbe possibile sanzionare una mancata notifica punendola ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62 visto che la l.r. 8/2007 "abolisce" espressamente tale autorizzazione sanitaria?

La risposta a questo quesito è contenuta nella l.r. 1/2007 che all'art. 5, comma 2, stabilisce che "in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutivevengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione".

Vorrei sapere se i comuni devono rilasciare i nulla osta all'esercizio di attività' produttive riferiti a pratiche in sospenso all'entrata in vigore della l.r. 8/2007. Ho contattato l'Asl 3 e l'Arpa locale e mi e' stato detto che le pratiche in sospenso sono ritenute dichiarazioni di inizio attività' a tutti gli effetti, in base alla circolare della direzione sanità 11/2007. Se il comune non ottiene i pareri di asl e arpa, naturalmente non può rilasciare il nulla osta, tuttavia potrebbe secondo me applicare l'art. 6 della nuova legge regionale 1/2007.

In base alla circolare regionale n. 11/SAN/2007 le istanze di nulla osta in sospenso alla data di entrata in vigore della l.r. 8/07 (7 aprile 2007) devono essere considerate a tutti gli effetti dichiarazioni di inizio di attività produttiva (DIA). La DIA dà titolo per l'avvio della attività, senza la necessità di alcun parere da parte di ASL e ARPA; inoltre alla DIA non si applica l'art. 6 della l.r. 1/2007: quest'ultimo infatti si riferisce ai procedimenti amministrativi gestiti dallo sportello unico e che presuppongono l'emissione di un atto finale e non si applica ai procedimenti che ai sensi dell'art. 5 della stessa legge sono stati sostituiti da una dichiarazione che dà effetto immediato.

È opportuno ovviamente che ai soggetti che hanno presentato le istanze siano inviate comunicazioni riguardo alle modifiche normative intervenute e che sia chiarito che la loro attività può iniziare se in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni applicabili all'attività stessa.

Sono a porvi un quesito riguardante la pratica edilizia per l'ampliamento di un deposito attrezzi. Il quesito è il seguente:

Un Imprenditore agricolo regolarmente iscritto all'I.A.P. senza dipendenti è tenuto comunque a presentare la Dichiarazione di inizio attività in seguito alla richiesta di permesso di costruire per un ampliamento di un capannone per il ricovero degli attrezzi?

L'attività in questione al suo avvio è presumibilmente stata oggetto di rilascio di un nulla osta all'esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. del Regolamento locale di igiene tipo, ora abolito e sostituito da una dichiarazione di inizio di attività produttiva (DIA); in caso di ampliamento del deposito attrezzi, si ritiene che debba essere presentata una dichiarazione di inizio di attività produttiva che segnali le variazioni apportate alle condizioni di esercizio dell'attività comunicate inizialmente.

Nell'ambito dell'istruttoria di istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione per impianto di carburante ad uso privato, l'Asl coinvolta nel procedimento comunica allo sportello unico di aver provveduto alla registrazione dell'attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004 come stabilito dalla Legge Regionale 8/2007 nonché dalle indicazioni operative di cui alla circolare 11/san/2007.

L'interpretazione di tale Ente può ritenersi corretta anche se la normativa regionale che disciplina le procedure di autorizzazione per i distributori di carburanti (l.r. n. 24 del 05/10/2004 e D.G.R. del 11/02/05 n. VII/20635) non è espressamente riformata dalla L.R. 1/2007?

La semplificazione amministrativa attuata in Lombardia riguarda alcuni atti o autorizzazioni esplicitamente citati nelle nuove norme regionali e nei provvedimenti applicativi; la disciplina autorizzativa per i distributori di carburante non è stata modificata ed è pertanto tuttora in vigore. Da quanto riportato nel quesito non è chiaro a cosa possa essere riferita la registrazione effettuata dalla ASL: è presumibile che riguardi una attività in campo alimentare (es. bar) connessa all'esercizio dell'impianto in questione e soggetta a notifica ai fini della registrazione, ma quest'ultima chiaramente non assolve tutti gli altri aspetti amministrativi.

Mi è stata richiesta in data odierna un'autorizzazione per trasporto carni.

Devo rilasciare un'autorizzazione, previa richiesta della documentazione relativa al mezzo, oppure la ditta deve presentare un'autocertificazione?

L'autorizzazione o l'autocertificazione deve essere trasmessa all'ASL?

Si premette innanzitutto che l'autorizzazione sanitaria al trasporto di carni è stata abolita dalla l.r. 8/2007.

Dal contenuto del quesito sembra che l'attività di trasporto carni sia esercitata per conto terzi, senza cioè essere connessa ad altre (produzione/preparazione/confezionamento/vendita) attinenti il campo alimentare. In tal caso l'attività deve essere notificata alla ASL, attraverso la presentazione di una dichiarazione di inizio di attività produttiva (DIA) allo Sportello unico comunale, corredata della scheda finalizzata alla notifica dell'attività in campo alimentare opportunamente compilata e della documentazione relativa al mezzo, o ai mezzi, di trasporto utilizzato/i.

Qualora invece l'attività di trasporto fosse svolta per le proprie merci da un soggetto che esercita anche altre attività in campo alimentare si potrebbero verificare tre casi:

- nuove attività soggette al riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 (ad es. impianto di macellazione): il trasporto potrebbe rientrare nel complesso delle attività oggetto di istanza di riconoscimento, che dovrebbe essere preventivamente chiesto dalla azienda alla ASL;

- nuove attività soggette a registrazione (es. spaccio di macelleria) ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004:

l'azienda dovrebbe presentare una dichiarazione di inizio di attività produttiva (DIA) allo Sportello unico comunale per comunicare che verrà svolta l'attività in campo alimentare comprensiva anche di trasporto, allegando la scheda finalizzata alla notifica opportunamente compilata e anche la documentazione relativa al mezzo, o ai mezzi, di trasporto utilizzato/i;

- modifica di attività autorizzata in passato, ad esempio tramite ampliamento del parco mezzi di trasporto:

l'azienda deve presentare una dichiarazione di inizio di attività produttiva (DIA) allo Sportello unico comunale per comunicare che verranno modificate, relativamente al trasporto di carni, le condizioni di esercizio dell'attività già autorizzata, allegando la scheda finalizzata alla notifica opportunamente compilata e la documentazione relativa al nuovo mezzo di trasporto acquisito.

Il Comune provvederà in ogni caso ad inviare copia della DIA ricevuta alla ASL per la relativa registrazione o aggiornamento della stessa.

Si chiede di conoscere:

1) l'autorizzazione del sindaco/funziario, prevista per gli esercizi di somministrazione l.r. 30/2003 è da intendersi superata dalla DIA?

2) le l.r. 1/2007 e 8/2007 hanno abrogato la l.r. 30/2003?

L'autorizzazione prevista dall'art. 9 della l.r. n. 30/2003 per l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non è superata dalla DIA di cui all'art. 5 della l.r. n. 8/2007 in quanto quest'ultima procedura concerne solo l'autocertificazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento locale di igiene e dalle altre normative di settore.

Si evidenzia inoltre che le leggi 1/2007 e 8/2007 non hanno abrogato le procedure previste nella l.r. n. 30/2003. L'unica abrogazione operata implicitamente dalla l.r. n. 8/2007 è quella concernente l'art. 3 della l.r. n. 30/2003 nel senso che il riferimento contenuto in tale articolo all'autorizzazione sanitaria è da intendersi ora sostituito dalla notifica per la registrazione alla ASL competente.

Alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 11 della Legge 4 agosto 2006, n.248 (legge di conversione del decreto Bersani), si chiede di conoscere se la Commissione prevista dall'art. 10 della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche) ha ancora ragione di esistere o deve intendersi immediatamente soppressa.

Le disposizioni di cui all'art. 11 della Legge n. 248 del 2006 non producono alcun effetto sulla disciplina delle commissioni previste dall'art. 10 della l.r. n. 15 del 21 marzo 2000 che rimangono pienamente operanti.

Rilascio provvedimento conclusivo art. 6 l.r. 1/2007

Poichè l'articolo indicato in oggetto al comma 7 prevede che il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:

- a) Accoglimento;
- b) Accoglimento condizionato;
- c) rigetto.

E il comma 4 dispone l'adozione del provvedimento conclusivo entro.....

Vorrei sapere se è stato predisposto un documento unificato da rilasciare al dichiarante in specialmodo per i casi b) e c), ove non è possibile avvalersi del comma 8 (silenzio assenso).

No, non è stato predisposto alcun documento unificato in tal senso.

Il funzionario dello sportello unico incaricato all'accettazione della DIAP può valutare di non accettare la pratica in caso di carenza o criticità della documentazione ritenuta necessaria, dato che poi non è possibile chiedere integrazioni?

Naturalmente prima della presentazione il funzionario dello Sportello Unico può fornire assistenza al titolare dell'attività ed eventualmente indicargli carenze o criticità e fargli presente che chi la sottoscrive risponde di eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci, ma la dichiarazione va accettata.

Il SUAP potrà, trasmettendone copia ad ASL e ad ARPA, eventualmente segnalare le criticità per le successive verifiche in sede di interventi di controllo.

La dichiarazione di agibilità è da ritenersi un allegato necessario alla dichiarazione di inizio attività produttiva in caso non sia disponibile una pregressa istruttoria per il rilascio di certificato di agibilità per l'immobile destinato alla nuova attività?

Sì, si può valutare caso per caso se sia possibile presentare la dichiarazione di agibilità sostitutiva congiunta del proprietario e direttore lavori, che attesti che l'edificio risponde a tutte le normative applicabili, oppure, nel caso si tratti di costruzione esistente, per la quale non sia disponibile una certificazione scritta, si può verificare se il certificato di agibilità non sia da ritenersi comunque già formato in quanto situazione ampiamente riconosciuta dall'amministrazione comunale (pagamento ICI, tassa rifiuti, ecc.).

Desidererei sapere se la denuncia di inizio di attività produttiva ai sensi della l.r. 8/2007, con esclusione dei subentri non comportanti modifiche ai locali e/o agli impianti, per i quali si assiste ad una mera variazione della titolarità dell'esercizio, abbia efficacia immediata dalla data di protocollazione presso il Comune territorialmente competente, ovvero si applichi l'istituto della denuncia di inizio attività ad effetto differito previsto dal vigente articolo 19 della Legge 241/1990, che contempla l'attesa dei trenta giorni prima di porre in essere l'attività.

La protocollazione della dichiarazione di inizio attività produttiva costituisce titolo immediato per l'avvio dell'attività, come stabilito dal punto 3) della DGR n. 4502 del 3 aprile scorso.

A seguito di richiesta di ristrutturazione edilizia con regolare DIA per farmacia con ambulatori medici annessi, mi si pone un interrogativo in merito all'agibilità dei locali. L'autorizzazione all'esercizio attività sanitaria dovrebbe essere sostituita da dichiarazione di inizio attività da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio effettivo dell'attività, ma l'agibilità può essere anch'essa sostituita da dichiarazione congiunta del proprietario e direttore lavori, o comunque deve essere rilasciato il certificato da parte del Comune?

La procedura per l'acquisizione del certificato di agibilità può essere sostituita da dichiarazione congiunta del proprietario e del direttore lavori, come previsto dal punto 1) della DGR 3 aprile 2007 n. 4502, e la sua presentazione costituisce titolo immediato per l'agibilità dei locali.

Quale modulistica deve essere utilizzata nel caso di una azienda artigiana che comunica il trasferimento in altro Comune della propria sede legale e operativa?

Deve essere utilizzata la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva, Mod. A. C'è un'apposita voce del modello da utilizzare per questa ipotesi.

Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8, Art. 3, comma 1

Il nulla osta esercizio attività è stato sostituito da una dichiarazione di inizio attività (DIA); secondo le modalità e i tempi dell'art. 19 della L. 241/90?

Ma le attività in precedenza ricomprese nell'allegato 3 c della DGR 43036/99 erano escluse dal Nulla Osta e non dovevano fare assolutamente niente, alcune ASL si erano inventate la comunicazione per queste attività escluse ma nessuna norma lo prevedeva; adesso le attività dell'allegato 3c si deve ritiene siano ancora esenti da DIA, altrimenti che semplificazione sarebbe?

La comunicazione per queste attività non soggette non è sancita da alcuna norma di legge e neppure dalla DGR 43036 quindi sarebbe opportuno non istituirla adesso e casomai escludere le attività dell'allegato 3c da ogni adempimento, oppure rivedere le attività indicate in un nuovo allegato 3c di esclusione.

Alla DIA di cui al punto 3) della DGR n. 8/4502 del 3/4/2007, che consente l'immediato avvio dell'attività economica, non si applica l'art. 19 della L. 241/90. A nostro parere il Comune deve essere a conoscenza di tutte le attività economiche presenti nel proprio territorio, e di conseguenza ASL e ARPA per gli aspetti igienico-sanitari ed ambientali su cui sono rispettivamente competenti. Pertanto riteniamo che anche attività economiche già esonerate a suo tempo dal nulla osta esercizio attività, ad es. quelle di cui all'allegato 3C della DGR 43036/99, debbano presentare, se non soggette ad autorizzazioni, pareri o atti specifici, almeno una DIA, peraltro molto semplice nel caso di attività che non hanno rilevanti implicazioni sanitarie e/o ambientali. Al riguardo si fa presente comunque che:

- alcune di tali attività (parrucchieri, estetiste, ecc) in passato erano soggette ad autorizzazione previa acquisizione del parere igienico-sanitario; inoltre ai sensi della recente legge n. 40/2007 le attività di acconciatore ed estetista sono soggette alla presentazione di una DIA al Comune, che, visto l'art. 10 della stessa legge si può ritenere del tutto sovrapponibile a quella prevista dalla nuova normativa regionale, salvo l'effetto immediato;
- le attività attinenti il campo alimentare erano comunque soggette ad autorizzazione sanitaria ed ora all'obbligo di notifica, ai fini della registrazione da parte della ASL, da assolvere tramite presentazione di DIA corredata dalla specifica scheda di notifica.

Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8 Art. 6, comma 2, lettera f

Gli sportelli unici possono richiedere ad A.S.L. e A.R.P.A. pareri/verifiche su particolari casi di autocertificazione?

In via generale non devono chiedere alcun parere. La natura della DIA è tale per cui non è previsto un controllo di regolarità da parte del Comune una volta che la DIA stessa sia stata presentata. Saranno ASL e ARPA a verificarne il contenuto per gli aspetti di rispettiva competenza e a valutare tempi e modi di un intervento di controllo, i cui esiti saranno comunicati ai Comuni.

Per casi particolari, opportunamente motivati, lo sportello unico può chiedere ad ASL ed ARPA dei controlli sulle autocertificazioni ricevute dagli utenti, o meglio segnalare le criticità in essi contenute ai fini delle verifiche di competenza.

Legge Regionale 2 aprile 2007 n. 8 Art. 6, comma 2, lettera g

I titolari di attività economiche possono continuare a richiedere ed ottenere da A.S.L. e A.R.P.A. pareri preventivi/consulenze ai fini dell'autocertificazione?

No, i pareri preventivi non devono più essere rilasciati; vanno invece attuate iniziative per informare i soggetti interessati riguardo alle innovazioni amministrative introdotte e fornire supporto alle associazioni.

D.G.R. 3 aprile 2007 n. 4502

Il punto 3 (vedi anche la Circolare n. 11/SAN/2007 al punto 2) prevede che la DIA assolva anche l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 303/56; devono comunque essere rilasciate dall'A.S.L. le deroghe di cui all'art. 6 e 8 del D.P.R. n. 303/56? (locali seminterrati e minori altezze).

Le deroghe di cui all'art. 6 e 8 del D.P.R. n. 303/56 (riguardanti locali seminterrati e minori altezze) sono tuttora in vigore. Pertanto nei casi in cui si svolgano attività lavorative ricadenti in tali situazioni il titolare dovrà preliminarmente chiedere e ottenere dalla ASL la relativa deroga, da allegare alla DIA.

Circolare n. 11/SAN/2007

Il punto 2 prevede che le istanze di nulla osta già pervenute, il cui iter non risulta ancora concluso, saranno considerate a tutti gli effetti DIA; il principio è giuridicamente errato in quanto le istanze ricevute con la vecchia normativa devono essere concluse in base alla stessa, casomai si può suggerire all'utente di presentare una rinuncia al vecchio procedimento e far ripresentare la nuova DIA.

La scelta, contenuta nella circolare regionale n. 11/SAN/2007, di considerare le istanze di nulla osta in sospeso alla data di entrata in vigore della l.r. 8/07 (7 aprile 2007) a tutti gli effetti dichiarazioni di inizio di attività produttiva (DIA), e di non rilasciare più un atto ormai abolito, è stata ritenuta percorribile dagli uffici giuridici regionali.

È opportuno ovviamente che ai soggetti che hanno presentato le istanze siano inviate comunicazioni riguardo alle modifiche normative intervenute e che sia chiarito che la loro attività può iniziare se in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni applicabili all'attività stessa.

Circolare n. 11/SAN/2007

Il punto 2 prevede che alla DIA vengano allegati eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva (scarichi, rifiuti, emissioni, prevenzione incendi, ecc.), quindi provvedimenti di Regione, Provincia, Consorzi, VV.F., ecc.; ma allora il concetto dello Sportello Unico per le Imprese come unico interlocutore che fine fa?

Oppure le autorizzazioni degli Enti esterni vengono richieste allo Sportello Unico prima di presentare la DIA? La necessità di ottenere autorizzazioni degli Enti esterni sospende la validità della DIA? Ad esempio l'autorizzazione agli scarichi che serve prima dell'inizio attività, e precedentemente quando esisteva il nulla osta veniva rilasciata o contestualmente o prima dello stesso, adesso come si pone rispetto alla DIA mod. A presentata?

È necessario che prima di presentare la dichiarazione di inizio attività (DIA), che dà titolo immediato all'avvio dell'attività stessa, vengano acquisite dal titolare tutte le autorizzazioni, pareri o atti necessari. Non è quindi possibile allegare alla DIA le domande relative ad autorizzazioni, pareri o atti necessari, che dovranno essere richiesti non direttamente agli enti preposti ma sempre tramite lo sportello unico comunale, che ha proprio il significato di unico interlocutore del cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; in tali casi si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 6 della l.r. 1/2007 riguardo alla tempistica ed ai passaggi del procedimento. Pertanto la DIA dà titolo per l'immediato avvio dell'attività di impresa se completa di eventuali autorizzazioni, pareri o atti necessari, ad es. l'autorizzazione allo scarico.

Circolare n. 11/SAN/2007

Se la DIA costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività, si può/si deve richiedere l'eventuale documentazione integrativa nei sette giorni lavorativi successivi alla presentazione della stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. n. 1/2007?

No. Alla dichiarazione di inizio attività produttiva (DIA) non si applica l'art. 6 della l.r. 1/2007: quest'ultimo infatti si riferisce ai procedimenti amministrativi gestiti dallo sportello unico e che presuppongono l'emissione di un atto finale e non si applica ai procedimenti che ai sensi dell'art. 5 della stessa legge sono stati sostituiti da una dichiarazione che dà effetto immediato; nel caso della DIA, come previsto dal punto 3) della DGR n. 8/4502 del 3/4/2007, la sua presentazione al Comune consente l'immediato avvio dell'attività economica. Pertanto non possono essere richieste, dopo la presentazione, integrazioni alla DIA e chi l'ha sottoscritta risponde di eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci, che potranno essere accertate da ASL e/o ARPA in sede di interventi di controllo; naturalmente prima della presentazione il funzionario dello Sportello Unico può fornire assistenza al titolare dell'attività ed eventualmente segnalargli carenze o criticità.

Nel caso di attività - già esistente - inerente lo stoccaggio e trattamento rifiuti che modifica parzialmente il ciclo produttivo e che era precedentemente assoggettata al rilascio di nulla-osta attività, si chiede se risulta applicabile la procedura di cui all'art. 5 della l.r. 1/2007 sottoforma di d.i.a. produttiva di cui alla d.g.r. n. 8/4502.

Nel caso di modifica del ciclo produttivo di un'attività che ha ottenuto a suo tempo il nulla osta inizio attività è applicabile la procedura della DIA, fatto salvo il fatto che le modifiche da introdurre non debbano essere oggetto di autorizzazioni e/ o pareri della Provincia su stoccaggio e trattamento rifiuti, atti che devono essere nel caso allegati alla DIA o almeno ne devono essere riportati gli estremi.

- Esercizi di vicinato settore alimentare -

In caso di subingresso, in allegato alla DIA da inoltrare ad ASL ed ARPA, che tipo di documentazione deve essere richiesta in presenza di impianti di condizionamento o refrigerazione funzionanti anche in ore notturne?

È sufficiente una dichiarazione che gli impianti rispettino i limiti di rumorosità vigenti.

- Piscina senza spettatori e centro di telefonia -

Queste due attività richiedono la presentazione della DIA di inizio attività produttiva da inoltrare all'ASL e all'ARPA?

Si premette che la DIA va presentata allo Sportello Unico del Comune, o comunque all'Ufficio individuato dal Comune medesimo, ed è quest'ultimo che prevede al successivo inoltro ad ASL e ARPA.

Si precisa inoltre che nel quesito si tratta, comunque, di due attività economiche che producono beni e/o servizi.

L'attivazione di una piscina è disciplinata dalla DGR 2552/2006, in cui già si prevede che, indifferentemente dalla tipologia, debba essere presentata una dichiarazione di inizio attività al Comune.

Per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto (costruzione) deve essere fatto riferimento alle norme che disciplinano la materia edilizia a seconda che tale struttura sia un'attività a sé stante, annessa ad una struttura ricettiva o ad una civile abitazione.

Nel caso, infine, nell'ambito dell'attività della piscina sia presente anche un'attività di preparazione, vendita, o somministrazione di alimenti, per la stessa deve essere presentata anche la notifica ai fini della registrazione. Per quanto concerne i centri di telefonia, invece, la Dia non è applicabile e il riferimento è rappresentato dalla legge regionale la n. 6/2006, che prevede un'autorizzazione amministrativa previa acquisizione del parere igienico sanitario.

- Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande -

Per modifiche ad una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (ristorante/Pizzeria) si ricade nelle procedure della l.r. n° 8/2007?

Sì, pertanto, fermo restando quanto previsto nello specifico caso dalla legge regionale 30/2003, deve essere presentata allo Sportello Unico la DIA (modello A) e la nuova scheda di notifica, ai fini dell'aggiornamento della registrazione da parte della ASL. Tale procedura deve essere seguita anche nel caso in cui la modifica non abbia rilevanza rispetto alle competenze del Comune.

- Dichiarazione di inizio attività produttiva (MOD. A)/(MOD. B)-(ai sensi della l.r. 2 aprile 2007 n. 8, articoli 3/5), è: 1) da considerarsi valido per qualsiasi attività produttiva, artigianale, commerciale (escluse ovviamente quelle particolari) o vale solo per le attività sanitarie e/o socio-sanitarie?

2) già adottato e presentabile ai comuni?

Inoltre, sono a chiedere se, qualora sia effettivamente valido per tutte le attività succitate, sostituisce anche gli adempimenti di cui all'art. 48 D.P.R. 303/56?

La DIA è da considerarsi valida per qualsiasi attività economica (produttiva, artigianale e commerciale); si applica dal 7 aprile scorso, data di entrata in vigore della l.r. 8/2007, e lo schema di dichiarazione è stato formalmente approvato con il Decreto 4221 del 24/4/2007, pubblicato sul BURL del 30 aprile scorso.

La dichiarazione di inizio attività produttiva assolve anche gli obblighi di cui all'art. 48 DPR 303/56, come indicato nella circolare n. 11/SAN/2007 del 6 aprile 2007.

Vorrei sapere se il modulo 2a - ASL precedentemente utilizzato per la relazione tecnica non deve essere più allegato alla nuova modulistica di dichiarazione di inizio attività. Se sì è sufficiente compilare lo spazio previsto nella modulistica?

Per quanto sembra di capire, il quesito riguarda la relazione tecnica da allegare alla DIA: nel modello di DIA provvisoriamente introdotto con la circolare n. 11/SAN/2007 si era previsto che venisse comunque allegata, mentre nel modello di DIA di cui al Decreto 4221 del 24/4/2007, pubblicato sul BURL del 30 aprile scorso e attualmente in vigore, si è ritenuto di prevedere che la relazione tecnica venga allegata alla DIA solo nel caso di stabilimenti produttivi o comunque di attività cui è connesso un ciclo produttivo vero e proprio. La parte cosiddetta "Anagrafica" è invece da compilare sempre.

Relativamente all'attività di acconciatore, si chiede di sapere:

1) è dovuta la D.I.A. ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1/2007?

2) se sì, la stessa sostituisce qualunque altro adempimento previsto dalla normativa vigente regionale e/o nazionale?

3) è ancora dovuto il parere igienico-sanitario della A.S.L. sui locali e le attrezzature? Gli Allegati A e B della l.r. 8/2007 non sembrano fare riferimento a questa tipologia di pareri.

Per l'avvio di una attività di acconciatore deve essere presentata la dichiarazione di inizio attività di cui alla l.r. 8/2007, che sostituisce qualunque altro adempimento e non è più previsto alcun parere preliminare da parte della ASL. Si fa presente che anche in ambito nazionale la L. 40/2007 ha introdotto la medesima modalità amministrativa semplificata.

1) L'agibilità della parte residenziale continua ad essere gestita secondo i disposti degli artt. 24-25 del D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia"?

2) Nel caso di edifici in cui sono previste destinazioni residenziali e attività economiche (ad es. edifici in cui al piano terra è prevista una destinazione commerciale), l'agibilità deve essere rilasciata per tutto l'edificio, secondo le procedure previste agli artt 24-25 del dPR 380/2001, o si deve differenziare i procedimenti a seconda della destinazione (residenziale: richiesta e rilascio certificato di agibilità; attività economiche: dichiarazione di agibilità)?

3) Per gli edifici misti, attività economiche/residenziale, sono possibili agibilità parziali riferite alle unità immobiliari destinate ad attività economiche?

Le questioni si intersecano, di seguito una risposta unica che accorpa le tre domande.

In linea di principio l'agibilità attiene al fabbricato oggetto di edificazione o di ristrutturazione. Pertanto, nel caso di fabbricato a destinazione plurima (residenza - attività economiche), la disciplina per l'agibilità continua ad essere quella ex artt. 24 e 25 del T.U. statale dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), come pure se il fabbricato presenta come unica destinazione la residenza. Agibilità parziali, riferite unicamente ad unità immobiliari destinate ad attività economiche, e dunque autocertificabili, possono configurarsi semmai a seguito di interventi edilizi interessanti fabbricati già provvisti di una pregressa agibilità.

Allo stato attuale non mi è chiaro per quali tipi di attività si applica l'iter previsto dall'art. 6 della L.R. n. 1/2007 dal momento che:

- per le attività produttive con l'art. 3 L.R. 8/2007 è stato abolito il NOIA e si utilizza la D.I.A. di cui all'art. 5 L.R. 1/07;
- per il commercio ed i pubblici esercizi si applica la normativa di settore + la D.I.A.

Si conferma che le attività commerciali restano disciplinate dalle normative di settore e si evidenzia che la DIA di cui al modulo A è da riferirsi solo ed esclusivamente alla parte igienico sanitaria.

Ho rilevato che i comuni continuano a rilasciare l'autorizzazione amministrativa per gli esercizi pubblici, anche un comune grande (di cui solitamente si segue la prassi) sta ancora rilasciando l'autorizzazione amministrativa, ritenendo che la dichiarazione sostitutiva valga solo per quanto riferito all'autorizzazione ASL; sembra che la stessa Regione, rispondendo a richieste di chiarimenti, abbia detto che le recenti leggi regionali non hanno abrogato la normativa preesistente; ma l'ASL nella sua nota informativa espressamente scrive che il Comune raccoglie la documentazione, rilascia ricevuta di deposito e ciò costituisce titolo per l'inizio attività; il comune deve rilasciare o meno l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione?

Se è effettivamente soppressa l'autorizzazione amministrativa:

- a) chi intende avviare un nuovo esercizio pubblico dovrà ovviamente anche verificare che vi sia posto nei parametri numerici fissati dal Comune;
- b) l'art. 1 della L. 24.12.03 n. 30 ha qualificato in unica tipologia gli esercizi di somministrazione, il tipo di somministrazione veniva determinato dall'autorizzazione sanitaria; (art. 1 comma 2 L.R. 30/03. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria);

Come viene determinato adesso il tipo di somministrazione? Inoltre, la dichiarazione di inizio attività ha valore, al fine dell'avvio attività, con effetto immediato dal momento della presentazione ai sensi dell'art. 3 della DGR n° 8/4502, oppure è previsto un termine (anche al fine della verifica dei documenti presentati)?

Le l.r. n. 1 e 8 del 2007 non hanno abolito le autorizzazioni commerciali ex art. 9 della l.r. n. 30 del 2003 sui pubblici esercizi in quanto la dichiarazione di inizio attività produttiva di cui al modulo A è riferita solo ed esclusivamente alla parte relativa al possesso dei requisiti igienico sanitari.

Il tipo di somministrazione esercitabile dal punto di vista igienico sanitario viene determinato in base a quanto dichiarato dal titolare dell'attività commerciale nella notifica ai fini della registrazione alla ASI competente. Se ad esempio viene barrata la voce "ristorazione pubblica" ed il codice 7 "produzione/preparazione di pizze, focacce, ecc" il soggetto può aprire una pizzeria, un fast food, un bar gastronomia.

A seguito di subingresso in attività di estetista, la richiedente ha contattato la sede ASL locale, che riferisce alla stessa, la non necessità di procedere per i requisiti igienico sanitari nessun tipo di documentazione ne al

Comune ne all'ASL stessa. Chiedo cortesemente se trattasi di procedura corretta. Nel qual caso si trattasse di una nuova apertura di attività di estetista come vengono certificati i requisiti igienico sanitari?

Sia la legge 40/2007 che la legge regionale 8/2007 prevedono che per l'attività di estetista sia sufficiente la presentazione della DIA; i requisiti igienico-sanitari sono tuttora validi ma in sede di DIA è sufficiente che ne venga dichiarato il rispetto. La ASL potrà in ogni momento effettuare i controlli del caso. Nel caso prospettato se si tratta solo di subingresso, ovvero cambio della sola titolarità dell'attività, restando immutato tutto il resto, deve essere presentata DIA utilizzando il modello B, nel quale è specificamente indicato che nulla è variato rispetto alle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente dichiarate, con ciò intendendo anche le condizioni che avevano consentito il rilascio di eventuali provvedimenti di autorizzazione.

Nel caso invece le suddette condizioni siano state oggetto di modifica o si tratti di nuova attività deve essere presentata DIA, utilizzando il modello A.

Vorrei conoscere la sorte dell'art. 2.7.1 del regolamento locale di igiene tipo (approvato dalla Giunta Regionale il 28 marzo 1985) a seguito dell'entrata in vigore della L. R. 8/07. Infatti, tale norma del titolo II prevede anch'essa, come l'art. 3.1.9. del titolo III, il rilascio del Nulla Osta all'esercizio di una qualsiasi attività produttiva ovvero all'istituzione di un deposito di materiale, ora abolito dalla citata legge Regionale.

Con l'adozione della DGR del 1989 di approvazione dell'aggiornamento del Titolo III del Regolamento locale di igiene tipo, il nulla osta inizio attività previsto dall'art. 2.7.1 del Titolo II è stato inserito nel suddetto Titolo III, all'art. 3.1.9; si tratta pertanto sempre dello stesso nulla osta, ormai comunque abrogato a seguito della l.r. 8/2007.

Ho ricevuto da un agriturismo presente nel Comune una D.I.A. Produttiva volta all'ampliamento dell'attività esistente (da agriturismo in famiglia solo alloggio a agriturismo con anche ristoro per max 11 persone su prenotazione). Ho inviato copia di tale richiesta alla ASL e all'ARPA competente per territorio. Devo aspettare una loro risposta? Visto che la documentazione è completa, devo rilasciare entro 10 giorni lavorativi autorizzazione all'agriturismo?

-Registrazione Reg CE 852/04-

Vorrei sapere se in seguito alla consegna di una dichiarazione di inizio attività produttiva per un'impresa del settore alimentare vale il silenzio assenso (e, in questo caso, quanti giorni occorre attendere) oppure se il titolare deve aspettare che gli sia comunicato il numero di registrazione per poter cominciare l'attività.

La presentazione della DIA ha lo scopo di comunicare l'avvio dell'attività, in quanto si basa sul possesso dei requisiti (o sulla dichiarazione del possesso degli stessi) e dei provvedimenti (come, ad esempio, le autorizzazioni comunali, le autorizzazioni provinciali, i C.P.I., ecc.) necessari; è pertanto successiva alla loro acquisizione.

Ciò premesso, la legge Regionale 8/2007 ha modificato l'iter procedurale per quanto attiene i provvedimenti di natura sanitaria, senza intervenire sugli iter previsti da altre normative; pertanto i provvedimenti amministrativi rilasciati dal Comune (autorizzazioni) ad es. per quanto attiene gli agriturismi rimangono in vigore fino a quando un apposito provvedimento normativo interverrà a modificare le relative disposizioni.

Deve essere inoltre precisato che la trasmissione della DIA ad ARPA e ASL non prevede l'emissione del parere di valutazione del contenuto della stessa e nemmeno il riscontro con numero di registrazione (la registrazione da parte della ASL è un procedimento interno).

Non occorre, quindi, fare riferimento alla procedura del silenzio assenso in quanto il silenzio di ASL e ARPA è previsto per legge (la valutazione della DIA sarà effettuata ma al fine di programmare gli interventi ispettivi ad attività in corso), mentre l'assenso, ovvero, l'attestazione dell'avvenuto adempimento agli obblighi di legge è rappresentato dal timbro di protocollo rilasciato dallo Sportello Unico dopo aver valutato la completezza della documentazione presentata.

Il Comune in relazione a comunicazioni di presunti inconvenienti igienici dovuti ad attività produttive può chiedere all'ASL e all'ARPA controlli sulle autocertificazioni ricevute?

Ed in caso di assenza di tali autocertificazioni come si deve comportare?

Se perviene una denuncia inizio attività produttiva incompleta, come bisogna procedere?

Il Comune può chiedere ad ASL e/o ARPA di verificare le condizioni di esercizio di un'attività per la quale siano stata presentate comunicazioni di presunti inconvenienti igienici; si ricorda comunque che il Comune deve trasmettere copia

delle DIA ricevute ad ASL e ARPA, che ne effettuano un esame e conseguente valutazione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività in esame. La DIA dovrebbe essere accettata dal Comune dopo averne verificata la completezza sulla base dei contenuti della modulistica regionale unificata; per i casi in cui si accerti che l'esercizio di una attività avviene a fronte di una dichiarazione difforme o mendace si applica quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 della l.r. 1/2007.

Ad una domanda di autorizzazione esercizio attività ex art. 3.1.9 del R.L.I. per la quale, all'atto di entrata in vigore della nuova L.R. 1/2007 e 8/2007, sono stati già rilasciati i relativi pareri ASL e ARPA e per la quale sono presenti tutte le altre autorizzazioni (CPI, scarichi, ecc.), si può rilasciare ORA nulla osta esercizio attività produttiva? Per quelle pratiche per cui invece erano presenti pareri ASL e/o ARPA sospensivi, con richiesta di integrazioni, come bisogna procedere?

No, non è più possibile rilasciare un atto abolito dal 7 aprile scorso; è necessario comunicare al soggetto che lo aveva richiesto che la normativa è cambiata, che l'istanza già presentata può essere considerata una DIA e che la relativa attività produttiva può essere avviata qualora il soggetto sia in possesso di tutti i requisiti e/o autorizzazioni o atti applicabili e necessari ed abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni/integrazioni ricevute.

A seguito della nuova normativa regionale (L.R. 8/2007), nell'ambito di procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione amministrativa comunale per l'esercizio di attività ricettiva (albergo con 290 posti letto) ex art. 9 Legge 135/2001, si chiede se è ancora necessaria l'autorizzazione di idoneità igienico sanitaria rilasciata dal Sindaco così come stabilito dall'art. 231 Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 1265/1934 la quale deve essere rilasciata solo dopo sopralluogo con parere favorevole da parte dell'ASL. Qual'è l'attuale iter corretto per il rilascio della predetta autorizzazione amministrativa comunale?

Le modifiche normative introdotte con la l.r. 8/2007 non hanno formalmente modificato il procedimento sopra citato, che rimane pertanto attualmente identico a quello svolto in passato. Si tratta peraltro di una autorizzazione, e di un'attività da parte della ASL, assimilabile ad altre ormai superate e pertanto si prenderà in considerazione l'ipotesi della sua trasformazione in una autocertificazione.

Un soggetto in possesso della qualifica di estetista può essere nominato direttore tecnico in più società? La L.R. n. 48/1989 e la successiva L. 1/1990 a ns. giudizio non pone alcun limite preciso alla suddetta possibilità.

Premesso che la L. 1/90 non contempla la figura del "Direttore tecnico", si ritiene che non vi sia alcuna preclusione alla nomina di un medesimo soggetto qualificato nell'ambito di più società. Tuttavia, per lo svolgimento effettivo dell'attività, vanno osservati i disposti di cui al punto 3 dell'art. 4 della L. 1/90.

Volevo chiedere dei chiarimenti in base alla nuova modulistica unificata: questa dichiarazione va a sostituire i precendi modelli COM che prima si andavano a compilare per il commercio al dettaglio di vicinato (es. Mod. COM 4 Forme speciali di vendita al dettaglio Spacci Interni)?

La modulistica di cui alle l.r. n. 1 e 8 del 2007 non sostituisce i modelli ministeriali COM afferenti all'inizio delle attività commerciali, ma si affianca agli stessi per quanto riguarda, in particolare, il possesso dei requisiti igienico- sanitari e quindi modello relativo alla notifica ai fini della registrazione alla ASL competente.

Qualora un'azienda abbia la sede in un Comune ed una concessione di tipologia A in un altro, non sotto forma di chiosco o manufatto similare, ma di semplice utorizzazione allo stazionamento dell'automezzo, la denuncia di inizio attività produttiva, da inoltrare all'ASL competente e iguardante l'idoneità igienico-sanitaria del camion-negozio, va presentata al Comune presso cui l'operatore ha la sede o a quello in cui è titolare di concessione allo stazionamento?

Qualora l'ipotesi di cui sopra riguardi un chiosco o manufatto similare, la DIA produttiva va presentata al Comune in cui è localizzata la sede o a quello in cui esiste la concessione?

Qualora un'azienda abbia la sede legale in un comune ed una concessione di tipologia A in un altro, sia come Autorizzazione allo stazionamento dell'automezzo che come chiosco o manufatto similare, l'idoneità igienico sanitaria del camion-negozio o del chiosco va notificata alla ASL del territorio nel quale viene svolta l'attività e non a quella della

Poiché il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 12 della legge R.L. 30/2003, è subordinato alla verifica del possesso di requisiti, tra cui il rispetto delle norme igienico-sanitarie, detta procedura è sostituita dalla presentazione di Dia e notifica ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. 8/07 e 5 della L.R. 1/07 con modulistica univoca?

La autorizzazione del Comune ai sensi della l.r. 30/2003 viene rilasciata a seguito di presentazione di domanda specifica; la presentazione della DIA ha lo scopo di comunicare l'avvio dell'attività, quindi è successiva alla acquisizione della suddetta autorizzazione in quanto si basa proprio sul possesso dei requisiti (o sulla dichiarazione del possesso degli stessi) e dei provvedimenti (autorizzazioni, pareri, ecc.) necessari allo svolgimento dell'attività stessa.

Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 8/2007, chi presenta la DIA dichiara di possederli e compila la scheda di notifica.

Con riferimento all'art. 38 della L.R. 12/2006 si vuole sapere se l'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie vale esclusivamente per interventi di edilizia residenziale o anche per l'edilizia produttiva, sempre che non vi siano valutazioni tecnico-discrezionali.

La "autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie" (sostitutiva del parere ASL) vale anche per interventi a carattere produttivo, ma solo se non sono in gioco "valutazioni tecnico-discrezionali".

Il comma 9 dell'art. 6 della LR 1/2007 sembra escludere le procedure edilizie di cui agli artt. 38 e 42 della LR 12/2005. Ma allora a quali procedure si applica l'art. 6?

E' possibile chiarire quale procedura (tempi, fasi e adempimenti) si deve seguire per costruire/ristrutturare un edificio dove si insedierà un'attività economica?

Ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o D.I.A.), quando necessario, non si applica l'art. 6 della L.R. 1/2007.

La procedura e la relativa tempistica rimangono quelle dettate agli articoli 38 e 42 della L.R. n. 12/2005.

La dichiarazione di agibilità per attività economiche deve essere presentata con tutta la documentazione prevista dal D.P.R. 380/2001 (es. ricevuta di avvenuto accatastamento, dichiarazioni di conformità impianti, ecc.) o la stessa è sostituita dalla relazione tecnica a firma del direttore dei lavori?

Quanto parimenti richiesto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 ai fini del rilascio del certificato di agibilità e che non è fatto oggetto della dichiarazione sostitutiva ai sensi della L.R. n. 1/2007 (es. richiesta di accatastamento) dev'essere ossequiato parallelamente alla presentazione della predetta dichiarazione.

Si chiede gentilmente di sapere come deve comportarsi l'Ufficio Sportello Unico nel caso di presentazione di domanda di rilascio di Autorizzazione per apertura nuovo esercizio pubblico di tipologia unica, per quanto concerne l'aspetto della notifica Asl:

- è opportuno invitare l'interessato a presentare la scheda DIAP - comprensiva di scheda notifica Asl ai fini della registrazione- contestualmente alla presentazione allo Sportello Unico della domanda di rilascio di nuova autorizzazione amministrativa per l'apertura di un nuovo ristorante, mettendo così l'interessato nella condizione di avere già ottenuto il numero di notifica Asl nel momento in cui gli sarà rilasciata l'autorizzazione amministrativa, di cui all'art. 9 della L.R. 30/2003, ed egli sia effettivamente pronto per aprire l'esercizio pubblico?

- è opportuno accogliere, in un I° tempo, solamente la domanda di rilascio di autorizzazione amministrativa per l'apertura di un nuovo ristorante, ricevendo la DIAP (comprensiva di scheda notifica Asl per la registrazione) solamente in un II° momento: allorquando l'interessato, avendo già ottenuto dall'Ufficio Sportello Unico

l'autorizzazione amministrativa richiesta sia pronto per iniziare l'attività, considerando la DIAP-scheda notifica Asl- titolo per l'avvio immediato dell'attività?

In altre parole: è possibile aprire un esercizio pubblico nel momento in cui sia stata solo presentata allo sportello unico la diap -scheda asl- senza ancora avere ottenuto la registrazione da parte dell'asl competente?

La DIAP va presentata nel momento in cui l'interessato, dopo aver ottenuto tutti i provvedimenti autorizzativi necessari, è in grado di avviare l'attività. Pertanto, secondo quanto prescritto dalla legge regionale 30/2003, l'interessato presenta la domanda al Comune e, ottenuta l'autorizzazione amministrativa prevista, provvede ad acquisire tutte le autorizzazioni (ad es. scarichi, emissioni, cpi, ecc.) necessarie per lo svolgimento dell'attività, ottenute le quali presenta la DIAP, corredata tra l'altro del modulo necessario ai fini della registrazione da parte della ASL.

Nell'ambito della riforma di semplificazione purtroppo non si fa esplicito riferimento alle autorizzazioni sanitarie per la produzione di integratori alimentari regolamentati dal D.L. 111/92. Potreste fornirmi informazioni circa l'eventuale liberalizzazione anche di questo ambito? Quali sono i documenti necessari ad iniziare la produzione e sapreste dirmi se nella fase di autorizzazione del Sito vengono tutt'ora coinvolti Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e ASL di competenza?

Le autorizzazioni sanitarie previste dal Decreto Legislativo 111/92 sono tuttora previste come atti di competenza del Ministero della Salute: recentemente con una lettera circolare il Ministero ha dato indicazione affinché le ASL rilascino, per conto del Ministero stesso, un provvedimento autorizzativo agli stabilimenti nei quali si effettua la produzione (fino al confezionamento compreso) di tali prodotti. Evidentemente ciò non può configurarsi come delega o trasferimento di competenze; pertanto tali autorizzazioni rimangono in vigore.

Il Comune che riceve la D.I.A.P. di attività che erano esonerate dalla presentazione della richiesta del N.O.E. (art. 3.1.9 R.L.I.) perchè poco rilevanti dal punto di vista sanitario ed ambientale (allegato 3C alla DGR 43036/99), deve comunque trasmetterne copia alla ASL? Se si deve essere allegato anche il versamento di 32 euro?

Le attività produttive di cui all'allegato 3C della DGR 43036/1999 erano escluse dal Nulla Osta, ma erano soggette ad una comunicazione di inizio attività. Pertanto appare ragionevole e condivisibile che per l'avvio delle stesse possa essere presentata la DIAP, e quest'ultima va inviata in copia alla ASL come accade per le altre ricevute. Per quanto riguarda il versamento previsto dalla circolare n. 11/SAN/2007 a favore della ASL, è applicabile anche in questo caso e le modalità per l'introito saranno indicate dalla ASL interessata.

Poichè il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 12 della legge R.L. 30/2003, è subordinato alla verifica del possesso di requisiti, tra cui il rispetto delle norme igienico-sanitarie, detta procedura è sostituita dalla presentazione di D.I.A e notifica ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. 8/07 e 5 della L.R. 1/07 con modulistica univoca?

La procedura autorizzativa delineata nell'art. 12 della l.r. n. 30 del 2003 per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in ambito di manifestazioni temporanee non è in nessun caso sostituita dalla D.I.A.P di cui all'art. 5 della l.r. n. 8/07, ma la notifica ai fini della registrazione costituisce condizione per ottenere l'autorizzazione commerciale a carattere temporaneo.

Vorrei sapere se per l'apertura di un bed and breakfast (che solitamente non è considerata attività produttiva) si deve compilare la denuncia di inizio di attività produttiva oppure una semplice denuncia di inizio attività.

La legge regionale 8/2007 ha modificato l'iter procedurale per quanto attiene i provvedimenti di natura sanitaria, senza intervenire sugli iter previsti da altre normative; pertanto i provvedimenti amministrativi rilasciati dal Comune ad es. per quanto attiene esercizi ricettivi rimangono in vigore. Ciò premesso, poichè nell'attività in esame viene servita la colazione e pertanto vengono somministrati alimenti, risulta necessario che venga presentata la DIAP corredata dalla apposita scheda di notifica per le attività in campo alimentare, ai fini della registrazione da parte della ASL.

Per la vendita/somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante occorre la presentazione della DIAP? quale documentazione occorre allegare?

Si conferma che per la vendita di alimenti e bevande in forma ambulante occorre presentare la DIAP e la documentazione da allegare alla stessa consiste nella notifica ai fini della registrazione alla ASL competente.

Con la nuova legge regionale cosa succede se vi è un sopralluogo da parte di un organo di controllo che accerta la non veridicità dell'autocertificazione, ad esempio per una violazione al Regolamento d'igiene, alle norme sulla sicurezza del lavoro etc. Possono esserci dei risvolti penali, per false dichiarazioni, o la cosa si risolve solo in via amministrativa con sanzioni pecuniarie.

La risposta a questo quesito è contenuta nella l.r. 1/2007 che all'art. 5, comma 2, stabilisce che "in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutivevengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione". Quindi se viene riscontrato che si è trattato di una falsa dichiarazione (con dolo, quindi un falso in atto pubblico) la norma prevede una sanzione penale; per quanto riguarda altri tipi di violazione si applica la sanzione prevista per il singolo caso.

La DIAP deve essere trasmessa oltre che alla ASL anche all'ARPA per tutte le attività? mi spiego meglio, per le attività di vendita alimentari, somministrazione alimenti e bevande, acconciatori ed estetisti occorre trasmettere la DIAP anche all'ufficio ARPA di competenza?

La circolare regionale n. 11/SAN/2007 prevede che i Comuni trasmettano sia alla ASL che all'ARPA tutte le DIAP ricevute; tale indicazione trova fondamento nel fatto che lo strumento della DIAP si applica a numerose tipologie di attività molto diverse tra loro per natura e dimensione ed è difficile distinguere a priori le attività che non abbiano alcun impatto dal punto di vista ambientale. In alcuni casi è certamente così, e anche negli esempi citati nel quesito è ragionevole attendersi che non vi siano implicazioni ambientali nell'esercizio dell'attività, ma va tenuto conto che in certe situazioni potrebbero esservi elementi critici (ad esempio attività di una certa dimensione collocata in edificio a prevalente destinazione residenziale con problematiche legate a rumorosità, rifiuti o emissioni in atmosfera).

Le attività in oggetto devono produrre a corredo della DIA ex LR 1/2007 che il Comune inoltrerà all'ASL e all'ARPA valutazione previsionale di impatto acustico? in quali casi è possibile accettare dichiarazioni sostitutive?

Non si ritiene obbligatoria la valutazione previsionale di impatto acustico per le attività in esame. Si rammenta comunque che è il legale rappresentante dell'attività economica che deve valutare le implicazioni connesse all'esercizio dell'attività stessa, dotarsi delle autorizzazioni e/o svolgere gli adempimenti necessari e dichiarare il rispetto delle normative applicabili.

La tempistica per il procedimento di apertura dei pubblici esercizi rimane quella della legge regionale 30/2003 o deve rispettare i termini dell'art. 6 l.r. 1/2007?

Si ritiene che la tempistica per valutare le richieste di autorizzazioni inerenti i pubblici esercizi rimanga quella dell'art. 9 della l.r. n. 30/2003 al fine di consentire agli uffici comunali di esperire i controlli istruttori previsti dalla legge citata (ad esempio: controlli sul possesso dei requisiti morali e professionali, controllo da parte della polizia locale sull'accessibilità dei locali).

I pareri sospensivi dei Nulla osta all'esercizio (ad esempio per carenze strutturali o impiantistiche) emessi dalle ASL precedentemente all'entrata in vigore della l.r. n. 1/2007 e che non hanno avuto alcun riscontro da parte dell'imprenditore sono da considerarsi definitivi in quanto, come dicono le linee guida, "in fase di istruttoria" o piuttosto questa frase si riferisce solo alle pratiche protocollate e per le quali non è ancora stato espresso alcun parere formale da parte dell'asl? In effetti con il parere sospensivo, l'istruttoria da parte dell'ufficio dovrebbe essersi conclusa con l'emissione di una lettera di parere protocollata quindi il richiedente sarebbe tenuto a presentare l'autocertificazione, secondo le disposizione attualmente in vigore.

Il quesito sembra riguardare le istanze di nulla osta che non avevano completato l'iter al momento dell'entrata in vigore della l.r. 8/2007 e in merito alle quali era stato espresso un parere sospensivo dalla ASL; per tali casi era stata fornita alle ASL l'indicazione di comunicare al soggetto che aveva chiesto il nulla osta che la normativa era stata modificata, che l'istanza già presentata poteva essere considerata una DIAP e che la relativa attività produttiva poteva essere avviata qualora il soggetto fosse in possesso di tutti i requisiti e/o autorizzazioni o atti applicabili e necessari ed avesse ottemperato alle prescrizioni/ricieste di integrazioni ricevute. In alternativa il soggetto interessato può presentare la DIAP secondo la nuova normativa.

Abbiamo verificato con i nostri colleghi dello Sportello Unico Edilizia il modello unificato per la D.I.A. in alternativa all'istanza di permesso di costruire.

I colleghi hanno sollevato i dubbi che cerchiamo di esporre.

Sul modello unificato il dichiarante si impegna a:

- **comunicare la data di effettivo inizio lavori, che dovrà intervenire entro un anno dalla data di efficacia della D.I.A. (chiediamo conferma se la data di efficacia è 30 giorni dalla data di presentazione);**
- **comunicare la data di ultimazione lavori, che dovrà comunque intervenire entro tre anni dalla data di inizio lavori (chiediamo conferma se si intende la data di inizio lavori comunicata).**

I colleghi, leggendo la L.R. 12/06, hanno dato una lettura diversa della tempistica D.I.A.:

- **data di inizio lavori (si considerano sempre 30 giorni dalla presentazione della D.I.A.) - art. 42 comma 1 della L.R. 12/05 " l'avente titolo presenta la denuncia di inizio attività almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio lavori" - pertanto non si richiede nessuna comunicazione di inizio lavori;**
- **art.42 comma 6 della L.R. 12/05 "La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni" (i colleghi hanno inteso tre anni dalla data di presentazione della D.I.A.).**

L'efficacia temporale della denuncia di inizio attività è da porre in analogia a quella del permesso di costruire, con conseguente possibilità di dare corso ai lavori sino ad un anno dalla formazione del titolo edilizio e completarli nei successivi tre anni.

E' ben vero che la vigente disciplina procedurale della D.I.A., contenuta nell'art. 42 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, si limita a prevedere il "termine massimo di efficacia di tre anni", nonché l'obbligo per l'interessato di "comunicare la data di ultimazione dei lavori al comune" (cfr. comma 6). Peraltro, in coerenza con la scelta assunta dal legislatore regionale di prevedere una pressoché completa alternatività tra i due titoli abilitativi (permesso di costruire e D.I.A.), la corretta e necessaria definizione degli ulteriori profili, attinenti l'efficacia temporale della D.I.A. e non espressamente disciplinati, non può che essere rinvenuta nelle omologhe disposizioni riferite al permesso di costruire, disposizioni dettate per contro a livello statale, più precisamente nel T.U. dell'edilizia (art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, non oggetto di disapplicazione ex art. 103 della L.R. n. 12/2005). Ne deriva che anche per gli interventi oggetto di D.I.A. valgono gli stessi termini per l'inizio dei lavori (non superiore ad un anno) e per la loro ultimazione (non oltre i tre anni dall'inizio dei lavori) espressamente prescritti in riferimento al permesso di costruire. Quanto alla decorrenza del termine per l'inizio dei lavori in caso di D.I.A., è congruo riferirla alla data di efficacia del titolo abilitativo, ossia il trentesimo giorno dalla presentazione.

Quanto sin qui enucleato in via interpretativa è stato coerentemente ripreso nel modulo unificato di D.I.A. e a breve potrà trovare esplicita conferma anche a livello normativo. Infatti, il progetto di legge recante ulteriori modifiche e integrazioni alla più volte citata L.R. n. 12/2005, varato nei mesi scorsi dalla Giunta regionale e attualmente all'esame del Consiglio regionale per la relativa approvazione, prevede la riscrittura del comma 6 dell'art. 42, appunto per uniformare la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori oggetto di D.I.A. con quella prevista per i lavori oggetto di permesso di costruire. La nuova formulazione proposta sarebbe la seguente: "6. I lavori oggetto della denuncia di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa ed ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è tenuto a comunicare immediatamente al comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate

E pervenuta una DIA per inizio attività di gestione case ed appartamenti per vacanze. Tale attività è da considerare produttiva e, pertanto, soggetta alla presentazione della DIAP ex l.r. 8/2007 da trasmettere all'ASL e ARP (si precisa che nell'ambito della struttura non si esercita somministrazione di alimenti e bevande ma si concede solo alloggio in miniappartamenti dotati dei requisiti previsti per locali di civile abitazione)?

A nostro parere il Comune dovrebbe essere a conoscenza di tutte le attività economiche presenti nel proprio territorio, e di conseguenza ASL e ARPA per gli aspetti igienico-sanitari ed ambientali su cui sono rispettivamente competenti. Pertanto riteniamo che anche per attività economiche già esonerate a suo tempo dal nulla osta esercizio attività, ad es. quelle di cui all'allegato 3C della DGR 43036/99 tra cui sembrano rientrare le attività citate nel quesito, si dovrebbe presentare, se non ricorra l'obbligo di autorizzazioni, pareri o atti specifici, almeno una DIAP, peraltro molto semplice nel caso di attività che non hanno rilevanti implicazioni sanitarie e/o ambientali.

Per le imprese installatrici di distributori automatici che presentano l'inizio attività per la messa in esercizio di distributori per il commercio di prodotti alimentari, occorre presentare la DIAP? E' necessario allegare anche il bollettino di pagamento di 31,00 euro da versare all'ASL Prov. di Milano n.1? Ed infine i 31,00 euro sono da versare per OGNI distributore installato?mi spiego meglio: se in una pratica viene dichiarata l'installazione di n°3 distributori nello stesso esercizio come ad esempio un negozio, la tariffa da versare è sempre di 31,00 euro o di 31,00x3=93,00 euro?

La l.r. 8/2007 non ha modificato esplicitamente l'art. 32 del D.P.R. 327/80 e pertanto l'obbligo di comunicazione della installazione dei suddetti distributori resta valido. Poiché l'attività di allestimento e approvvigionamento dei distributori di alimenti e bevande rientra nel campo di applicazione del regolamento comunitario 852/2004 in materia di sicurezza alimentare, è soggetta a notifica ai fini della registrazione da parte della ASL. Ne consegue che l'impresa che avvia la suddetta attività dovrebbe presentare la DIAP con allegato l'elenco del tipo e della sede dei distributori già previsti, se esistente, ed in seguito procedere man mano alle semplici comunicazioni ex art. 32 del D.P.R. 327/80. Per quanto riguarda il versamento alla ASL dovrebbe avvenire una sola volta in relazione alla presentazione della DIAP.

L'art. 5, LR 2/04/07, n. 8, “Disposizioni in materia sanitaria e socio-sanitaria”, abolisce le autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari ex art. 2, L. n. 283/62. Peraltro l'art.2, L. 283/62 anche se non esplicitamente abrogato, era stato disapplicato dal regolamento CE n. 852/04. Così che appare inopportuno e illegittimo, per i CASI DI MANCATA D.I.A., in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, il rinvio (genericamente operato dalla circolare esplicativa 11/SAN/07, art. 2, comma 4, e dalla nota DG San. 12/7/07) al dettato dell'art. 5, comma 2 L.R. n. 1/07 - legge che sostanzialmente abroga il certificato di agibilità delle imprese produttive - dal momento che le disposizioni sanzionatorie della norma di riferimento (L. 283/1962) sono riferite ad un provvedimento (autorizzazione sanitaria) disapplicato dalla disposizione comunitaria.

Innanzitutto va chiarito che la l.r. 1/2007 non abroga direttamente alcuna disposizione ma all'art. 5, comma 3, rinvia ad un provvedimento della Giunta Regionale che individui i procedimenti amministrativi da sostituire con dichiarazioni; il primo è stato la DGR 4502 del 3 aprile scorso e ne seguiranno altri, in fase di preparazione. La DGR 4502 raccorda la l.r. 8/2007 con la l.r. 1/2007, ed è quest'ultima all'art. 5, comma 2, che stabilisce come procedere a sanzionare in casi di dichiarazioni mendaci e simili. Non sembra quindi “inopportuno e illegittimo” che in caso di mancata DIAP si proceda come in caso di assenza di autorizzazione ex l. 283/62; si osserva infatti che le recenti disposizioni comunitarie hanno superato l'emissione di un atto autorizzativo in quanto tale, ma hanno ovviamente confermato che chi avvia l'attività in campo alimentare deve esercitarla essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare e nel rispetto di tutte le altre disposizioni applicabili, ed è la mancanza di tali adempimenti ciò che eventualmente si sanziona.

Si desidera conoscere la procedura di avviamento all'attività di toelettatura cani, precisamente se rientra tra le attività economiche indicate dalla D.G.R. del 3 aprile 2007 quindi è sufficiente la presentazione della DIAP, oppure, come indicato dall'ASL competente, deve essere richiesta l'autorizzazione del Sindaco ai sensi del Titolo III punto 3.12.12 del Regol. Locale d'Igiene Tipo.

L'autorizzazione in questione non è stata esplicitamente abolita dalla l.r. 8/2007 e pertanto è tuttora in vigore e la relativa istanza va presentata al SUAP. Per analogia con altri procedimenti amministrativi già sostituiti da dichiarazione, si è

1.30

comunque orientati ad includerla in un prossimo provvedimento della Giunta Regionale ex art. 5, c.3, l.r. 1/2007.

In caso di cessazione di un'attività produttiva per chiusura definitiva o trasferimento in gestione o proprietà dell'attività stessa, l'imprenditore non deve comunicare nulla all'Asl ed all'Arpa??? La modulistica unificata non prevede questa casistica, oppure basta una comunicazione di cessazione in carta semplice???

Si ritiene che la cessazione dell'attività debba essere comunicata alla pubblica amministrazione, ed in particolare al soggetto cui è stato a suo tempo comunicato l'avvio, o da cui questo è stato autorizzato; nel caso di un'impresa del settore alimentare tale obbligo è esplicitamente previsto dal regolamento comunitario 852/2004. Non sembra necessario uno specifico modulo e comunque la comunicazione dovrebbe avvenire al SUAP o per suo tramite. Nel caso invece di trasferimento in gestione o proprietà dell'attività stessa è utilizzabile il modello B della DIAP di cui al decreto regionale 4221 del 24/4/07.

FAQ/Parte seconda: risposte alle domande più frequenti

1.31

In considerazione di quanto previsto nel punto 1.5.2 della DGR n. VIII/4799 del 30.05.2007 relativamente all'obbligo di analizzare le DIAP, prima dell'archiviazione, al fine di determinare la tipologia e la classificazione del rischio, pongo i seguenti quesiti.

1. Nel caso d'incompletezza documentale e/o mancanza del versamento di 30 euro, previsto dalla circolare n. 11/SAN/2007, è possibile inviare un'informativa agli interessati?

2. A seguito di sopralluogo di verifica su un'attività alimentare svolta con DIAP incompleta dal punto di vista documentale ma avente tutti i requisiti strutturali previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti, l'ASL, organo di vigilanza e controllo, può prescrivere il completamento della pratica?

1. Nel caso di incompletezza documentale la strada da percorrere ci sembra quella di inviare una comunicazione al SUAP, o comunque al Comune, segnalandogli che la DIAP ricevuta è incompleta, o perchè così è stata erroneamente trasmessa o perchè è stata accettata in forma incompleta, e che la ASL verificherà gli aspetti lacunosi in sede di controllo della attività; tale comunicazione andrebbe mandata per conoscenza al soggetto che ha presentato la DIAP, e ad ARPA che pure l'avrà ricevuta in copia dal SUAP/Comune. Per quanto concerne invece il caso del mancato pagamento alla ASL della tariffa applicabile, si fa presente che non è previsto in alcun documento regionale che la somma venga versata prima della presentazione della DIAP e che debba essere allegata a quest'ultima la relativa attestazione; tocca alla ASL stabilire quindi le modalità di richiesta del versamento: potrebbe ad esempio, dopo aver ricevuto la DIAP, scrivere al soggetto che l'ha presentata, comunicandogli l'avvenuta registrazione se si tratta di una impresa alimentare con obbligo di notifica di attività, e indicando le modalità per il pagamento.

2. Occorre comprendere a quali documenti si fa riferimento; in linea di massima si ritiene che la ASL in sede di sopralluogo verificherà se l'esercizio dell'attività avviene nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili all'attività stessa, acquisendo se del caso la documentazione mancante, e in caso positivo ne darà notizia anche al SUAP/Comune ed eventualmente ad ARPA.

Anche per l'apertura dei rifugi alpini ed escursionistici soggetti ad autorizzazione comunale ai sensi della l.r. nr. 45/89 è necessario presentare la diap ex l.r. nr. 1/2007?

Si segnala innanzitutto che la l.r. 45/89 è stata abolita dalla l.r. 15 del 16 luglio 2007 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", che al Titolo III, Capo II, Sezione II tratta di rifugi alpini e rifugi escursionistici. Al di là degli aspetti amministrativi definiti da tale normativa, nel caso in tali rifugi si somministrino alimenti e bevande si ricade nel campo di applicazione della legislazione in materia di sicurezza alimentare ed è pertanto necessario che venga presentata la DIAP corredata della scheda di notifica, ai fini della registrazione da parte della ASL.

A seguito d'intervento ispettivo presso un'attività alimentare soggetta ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 283/62, svolta con DIAP completa, ma con carenze strutturali e/o difformità a quanto dichiarato, oltre alla comminazione delle sanzioni specifiche, è possibile procedere alla sospensione e/o revoca dell'autorizzazione sanitaria ottenuta con la presentazione della DIAP?

Si sottolinea che la autorizzazione sanitaria è stata abolita e non è più il caso di usare la terminologia relativa, nè di ragionare nei termini del passato.

Considerato che la valutazione delle DIAP e i sopralluoghi di verifica possono essere svolti da diversi organi di vigilanza e che l'organo che detiene la documentazione in originale è il Comune o il SUAP, chi procede per la denuncia all'A.G. nel caso di false attestazioni? (a mio parere, visto quanto stabilito dalla Legge 241/90 e s.m.i. è il Comune o il SUAP, altrimenti si corre il rischio dell'apertura di più procedimenti penali per la stessa condotta).

A nostro parere la segnalazione alla A.G. la esegue chi accerta le violazioni; per evitare sovrapposizioni di procedimenti ne andrebbero informati anche gli altri organi di vigilanza. In prospettiva quando sarà attivo il portale regionale delle imprese la questione dovrebbe semplificarsi perchè tutti gli enti abilitati ad accedere alle informazioni su una certa impresa potranno essere informati dell'eventuale esito negativo di un sopralluogo e della conseguente segnalazione alla A.G.

1.32